

Gazzetta ufficiale

L 332

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
16 dicembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009** 17
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese** 31
- Regolamento (UE) n. 1188/2010 della Commissione, del 15 dicembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 33
- Regolamento (UE) n. 1189/2010 della Commissione, del 15 dicembre 2010, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2010 35

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2010/776/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2010, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Kuwait e alla Siria figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2010) 8950] ⁽¹⁾.....** 38

2010/777/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2010) 8992].....** 40


2010/778/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2010, che modifica la decisione 2006/944/CE recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 9009].....** 41

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 159/10/COL, del 21 aprile 2010, relativa a garanzie supplementari concesse alla Norvegia in relazione alla rinotracheite bovina infettiva** 43
- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 160/10/COL, del 21 aprile 2010, relativa a garanzie supplementari per la Norvegia in relazione alla malattia di Aujeszky** 45
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 47
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 48
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 49
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 50



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1185/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 18 e l'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) In seguito a un'inchiesta antisovvenzione («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 ⁽²⁾, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati elettrodi di grafite attualmente classificabili al codice NC ex 8545 11 00 e dei relativi nippli attualmente classificabili al codice NC ex 8545 90 90, originari dell'India («le misure compensative definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 15,7 %, ad eccezione di una società, per la quale l'aliquota del dazio è stata fissata al 7 %.

(2) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 ⁽³⁾, un dazio antidumping definitivo sulle im-

portazioni di determinati elettrodi di grafite attualmente classificabili al codice NC ex 8545 11 00 e dei relativi nippli attualmente classificabili al codice NC ex 8545 90 90, originari dell'India («le misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem dello 0 %.

(3) In seguito a un riesame intermedio parziale d'ufficio delle misure compensative il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1354/2008 ⁽⁴⁾, ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004. Le misure compensative definitive sono state modificate, passando a 6,3 % e a 7 % per le importazioni da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 7,2 %. Le misure antidumping definitive sono state modificate, passando a 9,4 % e a 0 % per le importazioni da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo dell'8,5 %.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4) Il 18 giugno 2009, in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾ delle misure compensative definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di avvio di un riesame in previsione della scadenza di dette misure a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. La domanda è stata presentata da tre produttori UE del prodotto simile: Graftech International, SGL Carbon GmbH e Tokai ERFTCARBON GmbH («i richiedenti»), che rappresentano una quota consistente, nella fattispecie più del 90 %, della produzione totale dell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

(5) La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU C 34 dell'11.2.2009, pag. 11.

- (6) Prima di avviare il riesame, e a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato all'amministrazione pubblica indiana di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l'ha invitata a tenere consultazioni intese a chiarire la situazione riguardo al contenuto della domanda di riesame e a giungere a una soluzione concordata. L'amministrazione pubblica indiana ha accettato l'offerta e di conseguenza le consultazioni si sono svolte il 16 settembre 2009. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata. Tuttavia si è tenuto debitamente conto delle osservazioni presentate dall'amministrazione pubblica indiana.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 settembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ («l'avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

4. Inchieste parallele

- (8) Con un avviso di apertura pubblicato il 17 settembre 2009 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ la Commissione ha inoltre annunciato l'avvio di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping definitive a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽³⁾.

5. Inchiesta

5.1. Periodo dell'inchiesta

- (9) L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (10) La Commissione ha formalmente informato dell'apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza i

richiedenti, altri produttori UE noti, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché l'amministrazione pubblica indiana. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

- (11) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

- (12) Tenuto conto del considerevole numero di importatori non collegati, si è ritenuto opportuno, a norma dell'articolo 27 del regolamento di base, valutare l'opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti di cui sopra sono state invitate, in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Poiché tuttavia nessun importatore non collegato si è dichiarato disposto a collaborare, il campionamento non è stato necessario.

- (13) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a coloro che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte dai tre gruppi di produttori dell'Unione (cioè i richiedenti), da un produttore esportatore, da 17 utilizzatori e dall'amministrazione pubblica indiana. Nessun importatore ha dato la propria disponibilità nel quadro del campionamento, né altri importatori hanno fornito informazioni alla Commissione o si sono manifestati nel corso dell'inchiesta.

- (14) Solo uno dei due produttori esportatori indiani noti, segnatamente HEG Limited («HEG»), ha collaborato pienamente al riesame rispondendo al questionario. A tale proposito va osservato che nell'inchiesta iniziale la ragione sociale completa di detta società era Hindustan Electro Graphite Limited. Successivamente la società è stata denominata HEG Limited. Il secondo produttore esportatore che aveva collaborato nell'inchiesta iniziale, vale a dire Graphite India Limited («GIL») ha deciso di non rispondere al questionario relativo al presente riesame.

- (15) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e il conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. Si è proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:

⁽¹⁾ GU C 224 del 17.9.2009, pag. 24.

⁽²⁾ GU C 224 del 17.9.2009, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

a) produttori dell'Unione:

- SGL Carbon GmbH, Wiesbaden e Meitingen, Germania,
- Graftech Switzerland SA, Bussigny, Svizzera,
- Graftech Iberica S.L., Ororbia, Spagna,
- Tokai ERFTCARBON GmbH, Grevenbroich, Germania;

b) produttore esportatore indiano:

- HEG Limited, Bhopal;

c) amministrazione pubblica indiana.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (16) Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire alcuni sistemi di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm³ o superiore e resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, attualmente classificabili al codice NC ex 8545 11 00, e i relativi nipples, attualmente classificabili al codice NC ex 8545 90 90, importati insieme o separatamente e originari dell'India («il prodotto in esame»).
- (17) Come nel procedimento iniziale, l'inchiesta ha confermato che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore nel mercato interno indiano, così come quelli fabbricati e venduti nell'Unione dai produttori dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché gli stessi utilizzatori e costituiscono pertanto un prodotto simile a norma dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI**1. Introduzione**

- (18) In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e alle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti sistemi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni.

Sistemi nazionali

- a) Sistema di autorizzazione preventiva (*Advance Authorization Scheme* — «AAS»)
- b) Sistema di credito sui dazi d'importazione (*Duty Entitlement Passbook Scheme* — «DEPBS»)

- c) Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (*Export Promotion Capital Goods Scheme* — «EPCGS»)

Sistemi regionali

- d) Sistema di esenzione dall'imposta sull'elettricità (*Electricity Duty Exemption Scheme* — «EDES»).

- (19) I sistemi descritti alle lettere a), b e c) hanno come base una legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [*Foreign Trade Act (Development and Regulation)*] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza l'amministrazione pubblica indiana a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, sintetizzate in documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Ai fini del PIR in questione risultano pertinenti due documenti sulla politica del commercio estero: «politica sul commercio estero 04-09» e «politica sul commercio estero 09-14», l'ultimo dei quali è entrato in vigore nell'aprile 2009. L'amministrazione pubblica indiana ha inoltre definito procedure che disciplinano la politica sul commercio estero 04-09 e la politica sul commercio estero 09-14, pubblicandole in un manuale di procedure, vol. I (*Handbook of Procedures*, rispettivamente «HOP I 04-09» e «HOP I 09-14»). Anche il manuale è aggiornato regolarmente.
- (20) Il sistema indicato alla summenzionata lettera d) è gestito dalle autorità dello Stato di Madhya Pradesh.

2. Sistema di autorizzazione preventiva (*Advance Authorization Scheme* — «AAS»)

- (21) Nel corso dell'inchiesta si è accertato che il produttore indiano che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi dal sistema AAS durante il PIR. Non è stato pertanto necessario analizzare ulteriormente tale sistema nell'ambito della presente inchiesta.

3. Sistema di credito sui dazi d'importazione (*Duty Entitlement Passbook Scheme* — «DEPBS»)*a) Base giuridica*

- (22) La descrizione dettagliata del sistema DEPBS si trova al paragrafo 4.3 della politica sul commercio estero 04-09 e della politica sul commercio estero 09-14, nonché al capitolo 4 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14.

b) Ammissibilità

- (23) Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c) Attuazione pratica del DEPBS

- (24) Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore

dei prodotti esportati nel quadro di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame. Le aliquote sono calcolate utilizzando la *Standard Input/Output Norm* («SION»), che tiene conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all'esportazione e dell'incidenza dei dazi doganali su tali presunte importazioni, indipendentemente dal fatto che siano stati pagati o meno dazi all'importazione.

- (25) Per poter beneficiare del sistema, una società deve esportare. Al momento dell'operazione di esportazione, l'esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell'ambito del DEPBS. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura l'esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, l'amministrazione pubblica indiana non ha alcun potere decisionale sulla concessione di un credito DEPBS. L'aliquota DEPBS per calcolare il beneficio è quella vigente al momento in cui è stata stilata la dichiarazione di esportazione. Non esiste quindi alcuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del beneficio accordato.
- (26) È stato accertato che, in base ai principi contabili in uso in India, dopo l'adempimento dell'obbligo di esportazione i crediti DEPBS possono essere registrati, secondo il principio della competenza, come entrate sui conti commerciali. I crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, ad eccezione dei beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data del rilascio.
- (27) Le domande per i crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono riguardare una quantità illimitata di operazioni di esportazione. Di fatto non esistono scadenze rigorose per la domanda di crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni di esportazione presentate oltre le scadenze di cui al capitolo 4.47 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14. Inoltre, come stabilisce chiaramente il capitolo 9.3 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14, le domande pervenute oltre la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione previo versamento di una penale trascurabile (10 % della concessione).
- (28) Si è accertato che il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha beneficiato di questo regime durante il PIR.

d) Conclusioni relative al DEPBS

- (29) Il DEPBS costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS rappresentano un contributo finanziario concesso dall'amministrazione pubblica indiana poiché sono usati per compensare dazi all'importazione, riducendo così le entrate dell'amministrazione pubblica indiana relative al versamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS avvantaggiano inoltre l'esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.
- (30) Il DEPBS è altresì condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.
- (31) Tale regime non può essere considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, come sostiene il produttore esportatore indiano che ha collaborato. Non si tratta di un sistema conforme alle norme rigorose enunciate nell'allegato I, lettera i), nell'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione del dazio) e nell'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III, del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importino fattori produttivi. Per ottenere tali vantaggi è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano nel mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano beni utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (32) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio per il beneficiario effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta del riesame. A tale proposito si è ritenuto che il vantaggio fosse ottenuto dal beneficiario al momento dell'operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In questa fase l'amministrazione pubblica indiana è tenuta a rinunciare ai dazi doganali, il che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base costituisce un contributo finanziario.

- (33) Alla luce di quanto precede, si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alla somma dei crediti acquisiti per tutte le operazioni di esportazione effettuate durante il PIR.
- (34) Il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che nel suo caso tutti i crediti DEPBS ottenuti sono stati utilizzati unicamente per la fabbricazione del prodotto in esame, sebbene in linea di principio sia consentito cederli o utilizzarli per l'importazione di altri materiali. La società ha asserito che il DEPBS è pertanto un normale sistema di restituzione del dazio e che solo le restituzioni di dazi eccessive devono essere oggetto di compensazione. Questa argomentazione va tuttavia respinta poiché, come indicato nel considerando 31, il DEPBS non è considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, come ha riconosciuto anche l'amministrazione pubblica indiana. Non è quindi pertinente considerare come l'esportatore usi effettivamente le licenze ottenute nel quadro di tale sistema. È al momento delle operazioni di esportazione effettuate nell'ambito di tale sistema che agli esportatori viene irrevocabilmente concesso un vantaggio, non al momento del successivo utilizzo della licenza.
- (35) Qualora siano state presentate richieste motivate, per calcolare l'importo delle sovvenzioni (numeratore) sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.
- (36) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta del riesame (in quanto denominatore adeguato), poiché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (37) Considerato quanto precede, il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta durante il PIR è pari al 5,7 %.

4. Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (*Export Promotion Capital Goods Scheme* — «EPCGS»)

a) Base giuridica

- (38) La descrizione dettagliata del sistema EPCGS si trova al capitolo 5 della politica sul commercio estero 04-09 e della politica sul commercio estero 09-14 nonché al capitolo 5 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14.

b) Ammissibilità

- (39) Possono beneficiare del sistema i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e i fornitori di servizi.

c) Applicazione pratica

- (40) A condizione che osservi l'obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e,

dall'aprile 2003, di seconda mano di non oltre dieci anni) pagando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un'imposta, l'amministrazione pubblica indiana rilascia una licenza EPCGS. Dall'aprile 2000, tale sistema concede una riduzione del dazio all'importazione del 5 % su tutti i beni strumentali importati nel quadro del sistema stesso. Fino al 31 marzo 2000, le aliquote dei dazi in vigore erano dell'11 % (con possibilità di un supplemento del 10 %) e, nel caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere usati, per un certo periodo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all'esportazione. Secondo la nuova politica del commercio estero 09-14 i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del sistema EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all'obbligo di esportazione è più breve.

- (41) Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in franchigia dal dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi a presunte esportazioni per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.

- (42) Si è accertato che il produttore esportatore che ha collaborato ha beneficiato di questo sistema durante il PIR.

d) Conclusioni relative al sistema EPCGS

- (43) Il sistema EPCGS costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dall'amministrazione pubblica indiana, poiché tale concessione rappresenta una rinuncia a entrate che le sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore dato che i dazi risparmiati sulle importazioni ne migliorano la liquidità.

- (44) Il sistema EPCGS, poi, è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, esso è pertanto ritenuto specifico e compensabile. Il produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che le sovvenzioni nel quadro del sistema EPCGS non dovrebbero più essere considerate condizionate all'andamento delle esportazioni, per quanto riguarda l'acquisto di beni strumentali, se l'obbligo di esportazione era già stato adempiuto prima del PIR. Esse non dovrebbero quindi essere considerate sovvenzioni specifiche e non dovrebbero essere oggetto di compensazione. Questa argomentazione va tuttavia respinta. Va evidenziato che la sovvenzione stessa era condizionata all'andamento delle esportazioni, vale a dire non sarebbe stata concessa in mancanza dell'obbligo di esportazione da parte della società.

(45) Il sistema EPCGS non può essere considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I sistemi legittimi, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, poiché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all'esportazione.

e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

(46) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. A detto importo sono stati aggiunti gli interessi perché corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(47) In conformità dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni realizzato durante il PIR (in quanto denominatore adeguato), poiché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni.

(48) Il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR è pari allo 0,9 %.

5. Sistema di esenzione dall'imposta sull'elettricità (Electricity Duty Exemption Scheme — «EDES») — sistema regionale dello Stato di Madhya Pradesh

(49) In base alla strategia per la promozione dell'industria (*Industrial Promotion Policy*) del 2004 lo stato di Madhya Pradesh concede un'esenzione dall'imposta sull'elettricità alle imprese industriali che investono nella produzione di energia elettrica destinata a un consumo vincolato.

a) *Base giuridica*

(50) Una descrizione dettagliata del sistema EDES figura nella comunicazione n. 29 dell'amministrazione pubblica di Madhya Pradesh, del 21 luglio 2006, e nell'ordinanza n. 4238-XIII-2006, allegato C, del 12 luglio 2006.

b) *Ammissibilità*

(51) Ogni fabbricante che investa un determinato importo del capitale nella costruzione di una centrale elettrica nello stato di Madhya Pradesh può beneficiare di tale sistema.

c) *Applicazione pratica*

(52) Il sistema EDES prevede l'esenzione dal pagamento dall'imposta sull'elettricità, un'imposta locale sulle vendite di norma dovuta nel Madhya Pradesh, per le società che investono un determinato importo di capitale nella costruzione di una centrale elettrica. L'esenzione è concessa per un certo periodo in funzione del valore dell'investimento. Lo scopo del sistema è quello di sviluppare l'infra-

struttura, poiché le centrali elettriche statali non riescono a fornire sufficiente elettricità alle società della zona. L'esenzione dall'imposta è concessa solo per un uso vincolato dell'energia.

(53) Si è accertato che il produttore esportatore che ha collaborato ha beneficiato di questo sistema durante il PIR.

d) *Conclusioni relative al sistema EDES*

(54) Il sistema EDES costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. L'esenzione dall'imposta costituisce un contributo finanziario accordato dall'amministrazione pubblica del Madhya Pradesh, poiché tale concessione rappresenta una rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dell'imposta conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore dato che l'imposta non versata per l'acquisto di elettricità ne migliora la liquidità.

(55) Il sistema EDES non è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni. Esso inoltre non è limitato di diritto a determinate zone geografiche nello stato di Madhya Pradesh oppure a società o settori industriali precisi. Il produttore esportatore che ha collaborato ha quindi sostenuto che tale regime non va considerato specifico e non deve pertanto essere oggetto di compensazione, poiché la sua ammissibilità si basa su criteri economici neutri e oggettivi.

(56) A causa della mancata cooperazione da parte dell'amministrazione pubblica del Madhya Pradesh, la Commissione non è tuttavia potuta giungere a una conclusione definitiva su detto sistema circa la specificità e l'applicazione pratica di tale legge e il livello di discrezionalità di cui gode l'autorità che concede l'esenzione nel decidere sulle domande. È infatti impossibile determinare con certezza il rispetto dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b), dato che non si è potuto stabilire se l'amministrazione pubblica del Madhya Pradesh applichi criteri o condizioni oggettivi nella concessione della sovvenzione. Pertanto, benché si sia dimostrato che il sistema non è specifico di diritto, non è ancora chiaro se non sia specifico di fatto. Di conseguenza, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e dell'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento di base, esso è ritenuto specifico e compensabile.

e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

(57) L'importo della sovvenzione è stato calcolato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base considerando l'imposta sulle vendite non versata per quanto riguarda l'elettricità acquistata durante il PIR (numeratore) e il fatturato totale delle vendite della società (denominatore), poiché il sistema EDES non è condizionato all'andamento delle esportazioni e l'uso dell'elettricità non era limitato alla fabbricazione del prodotto in esame.

(58) Il tasso di sovvenzione accertato riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR è pari allo 0,5 %.

6. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (59) Per il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, determinato conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è pari al 7,1 %. Gli importi della sovvenzione superano la soglia minima di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (60) Il livello delle sovvenzioni stabilito nel corso dell'attuale procedimento corrisponde a quello del 7,2 % accertato per lo stesso produttore esportatore durante il più recente riesame intermedio.
- (61) Si ritiene pertanto che conformemente all'articolo 18 del regolamento di base la sovvenzione sia continuata durante il PIR.

SISTEMI	AAS	DEPBS	EPCGS	EDES	Totale
HEG Ltd.	non pertinente	5,7 %	0,9 %	0,5 %	7,1 %

7. Conclusioni relative al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni

- (62) In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni.
- (63) A tale riguardo si ricorda che solo uno dei due produttori esportatori noti del prodotto in esame ha collaborato. È risultato che durante il PIR il produttore esportatore che collaborato ha continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile delle autorità indiane. I sistemi di sovvenzione analizzati in precedenza conferiscono vantaggi ricorrenti e niente indica che tali programmi saranno gradualmente abbandonati o modificati in un futuro prossimo o che il produttore esportatore che ha collaborato smetterà di ottenere benefici da tali sistemi. I sistemi in questione vengono mantenuti nella politica sul commercio estero 09-14.
- (64) Per quanto riguarda l'altro produttore esportatore indiano noto, in base alla domanda di riesame ha continuato a beneficiare dei sistemi di sovvenzionamento analizzati in precedenza. Non si dispone di informazioni che indichino il contrario. Si conclude pertanto che le sovvenzioni sono persistite nell'intero paese.
- (65) Alla luce dei risultati enunciati sopra si conclude che le sovvenzioni sono persistite durante il PIR e rischiano di persistere in futuro.

- (66) Poiché si è dimostrato che le sovvenzioni sono persistite durante il PIR e che rischiano di persistere in futuro, la questione del rischio di reiterazione delle sovvenzioni è irrilevante.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

1. Produzione dell'Unione

- (67) Nell'Unione il prodotto simile è fabbricato da cinque società o gruppi di società, la cui produzione costituisce la produzione totale dell'Unione del prodotto simile ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Industria dell'Unione

- (68) Due dei cinque gruppi di società non hanno sostenuto la domanda di riesame e non hanno collaborato all'inchiesta di riesame rispondendo al questionario. I tre seguenti gruppi di produttori hanno presentato la domanda di riesame e hanno accettato di collaborare: Graftech International, SGL Carbon GmbH e Tokai ERFTCARBON GmbH.

- (69) Questi tre gruppi di produttori costituiscono una quota consistente della produzione totale dell'Unione del prodotto simile, poiché rappresentano più del 90 % della produzione totale dell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite, come indicato al considerando 4. Essi costituiscono pertanto l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base e saranno denominati di seguito «l'industria dell'Unione».

E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Osservazione preliminare

- (70) Poiché solo un produttore esportatore indiano del prodotto in esame ha collaborato alla presente inchiesta, i dati relativi alle importazioni di tale prodotto originario dell'India nell'Unione non sono presentati in forma dettagliata al fine di tutelare la riservatezza, in conformità dell'articolo 29 del regolamento di base.
- (71) La situazione dell'industria degli elettrodi di grafite è strettamente connessa a quella del settore dell'acciaio, poiché gli elettrodi di grafite sono principalmente utilizzati nell'industria dell'acciaio magnetico. A tale proposito è opportuno evidenziare che nel periodo compreso tra il 2007 e i primi tre trimestri del 2008 il settore dell'acciaio era caratterizzato da condizioni di mercato molto favorevoli, che si ripercuotevano anche sull'industria degli elettrodi di grafite.

- (72) Va osservato che i volumi di vendita degli elettrodi di grafite hanno un andamento più o meno analogo a quello del volume di produzione dell'acciaio. Tuttavia, i contratti di fornitura degli elettrodi di grafite, relativi ai prezzi e ai quantitativi, sono di norma negoziati per periodi di 6-12 mesi. Esiste quindi un intervallo di tempo tra l'evoluzione del volume delle vendite derivante da variazioni della domanda e il conseguente effetto sui prezzi.

2. Consumo sul mercato dell'Unione

- (73) Il consumo dell'Unione è stato calcolato in base ai volumi delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato UE, a una stima dei volumi delle vendite degli altri produttori dell'Unione nel mercato UE, ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat e ai dati raccolti a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento di base. Come nell'ambito dell'inchiesta iniziale⁽¹⁾, non si è tenuto conto di alcune importazioni, poiché in base alle informazioni disponibili non sembravano riferirsi al prodotto che è oggetto dell'inchiesta.
- (74) Tra il 2006 e il PIR il consumo dell'Unione è diminuito del 25 % circa e il calo maggiore si è verificato tra il 2008 e il PIR. Va osservato che, a causa delle condizioni di mercato particolarmente favorevoli all'inizio del periodo in esame, il consumo dell'Unione era a livelli molto alti ed era aumentato del 30 % tra il periodo dell'inchiesta iniziale e il 2006.

Tabella 1

	2006	2007	2008	PIR
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	170 035	171 371	169 744	128 437
Indice (2006 = 100)	100	101	100	76

3. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dall'India

- (75) Il volume delle importazioni originarie dell'India («il paese interessato») è aumentato costantemente di 143 punti percentuali nel corso del periodo in esame, raggiungendo il livello di 5 000 — 7 000 tonnellate durante il PIR. La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è più che triplicata tra il 2006 e il PIR, arrivando al 5 % circa. La quota di mercato stava ancora in crescita durante il PIR, nonostante il significativo calo della domanda. I prezzi delle importazioni dal paese interessato sono aumentati del 52 % nel corso del periodo in esame, seguendo un andamento analogo a quello dei prezzi dell'industria dell'Unione, ma sono rimasti considerevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. I dati della tabella 2 non sono indicati in cifre esatte per motivi di riservatezza, poiché vi sono solo due produttori esportatori noti in India.

Tabella 2

	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni dal paese interessato (t)	fra 2 000 e 3 000	fra 3 000 e 4 000	fra 7 000 e 9 000	fra 5 000 e 7 000
Indice (2006 = 100)	100	123	318	243
Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato	Circa 1,5 %	Circa 2 %	Circa 5 %	Circa 5 %
Prezzo delle importazioni dal paese interessato (EUR/t)	Circa 2 000	Circa 2 600	Circa 3 000	Circa 3 200
Indice (2006 = 100)	100	133	145	152

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (76) Come disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti in grado di incidere sulla situazione dell'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ Si veda il considerando 132 del regolamento (CE) n. 1008/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, che istituisce un dazio antisovvenzioni provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 35).

4.1. *Produzione*

- (77) Nel PIR la produzione è calata del 29 % rispetto al 2006. La produzione dell'industria dell'Unione nel 2007 inizialmente è aumentata del 2 % rispetto al 2006, per poi calare bruscamente, in particolare durante il PIR.

Tabella 3

	2006	2007	2008	PIR
Produzione (in tonnellate)	272 468	278 701	261 690	192 714
Indice (2006 = 100)	100	102	96	71

4.2. *Capacità produttiva e tassi di utilizzo della capacità*

- (78) Tra il 2006 e il PIR la capacità produttiva ha registrato un leggero calo (2 % nel complesso). Poiché la produzione è calata anche nel 2008, in particolare durante il PIR, l'utilizzo della capacità produttiva che ne deriva indica un calo complessivo di 25 punti percentuali tra il 2006 e il PIR.

Tabella 4

	2006	2007	2008	PIR
Capacità produttiva (in tonnellate)	298 500	292 250	291 500	293 500
Indice (2006 = 100)	100	98	98	98
Utilizzo della capacità	91 %	95 %	90 %	66 %
Indice (2006 = 100)	100	104	98	72

4.3. *Scorte*

- (79) Il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione è rimasto stabile nel 2007 rispetto al 2006, ma poi è calato del 10 % nel 2008. Nel PIR il livello delle scorte è lievemente aumentato, pur restando inferiore del 5 % a quello registrato nel 2006.

Tabella 5

	2006	2007	2008	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	21 407	21 436	19 236	20 328
Indice (2006 = 100)	100	100	90	95

4.4. *Volume delle vendite*

- (80) Le vendite dell'industria dell'Unione nel mercato UE ad acquirenti indipendenti sono calate del 39 % nel corso del periodo in esame. Tali vendite registravano livelli molto alti all'inizio del periodo in esame, essendo aumentate del 70 % rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. I volumi delle vendite sono calati lievemente nel corso del 2007 e del 2008, ma sono rimasti a un livello relativamente alto (nel 2008 superavano ancora del 47 % il livello registrato nel periodo dell'inchiesta iniziale). I volumi delle vendite sono calati significativamente tra il 2008 e il PIR (di circa un terzo).

Tabella 6

	2006	2007	2008	PIR
Volume delle vendite dell'Unione ad acquirenti indipendenti (t)	143 832	139 491	124 463	88 224
Indice (2006 = 100)	100	97	87	61

4.5. Quota di mercato

- (81) La quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata progressivamente di quasi 16 punti percentuali tra il 2006 e il PIR (dall'84,6 % al 68,7 %).

Tabella 7

	2006	2007	2008	PIR
Quota di mercato dell'industria dell'Unione	84,6 %	81,4 %	73,3 %	68,7 %
Indice (2006 = 100)	100	96	87	81

4.6. Crescita

- (82) Tra il 2006 e il PIR il consumo dell'Unione è diminuito del 25 % circa. L'industria dell'Unione ha perso quasi 16 punti percentuali della sua quota di mercato, mentre la quota di mercato delle importazioni in questione è aumentata di 3,4 punti percentuali.

4.7. Occupazione

- (83) Tra il 2006 e il PIR l'occupazione nell'industria dell'Unione è diminuita del 7 %.

Tabella 8

	2006	2007	2008	PIR
Occupazione in rapporto al prodotto in esame (dipendenti)	1 942	1 848	1 799	1 804
Indice (2006 = 100)	100	95	93	93

4.8. Produttività

- (84) La produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, in termini di produzione annua per dipendente, è diminuita del 24 % tra il 2006 e il PIR. È aumentata lievemente nel corso del 2007 e del 2008, prima di calare del 25 % circa durante il PIR.

Tabella 9

	2006	2007	2008	PIR
Produttività (t/dipendente)	140	151	146	107
Indice (2006 = 100)	100	107	104	76

4.9. Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi sul mercato interno

- (85) I prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione hanno registrato un andamento positivo, essendo aumentati del 40 % durante il periodo in esame. Questa circostanza è dovuta: i) al livello generale dei prezzi sul mercato, ii) alla necessità di recuperare l'aumento dei costi di produzione

e iii) al modo in cui vengono stabiliti i prezzi dei contratti di fornitura.

- (86) Nel 2007 e nel 2008 l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare i prezzi nel quadro di un generale aumento dei prezzi sul mercato dovuto a una forte e ininterrotta domanda di elettrodi di grafite. Tale domanda era una conseguenza delle condizioni di mercato particolarmente favorevoli che hanno caratterizzato il settore dell'acciaio fino ai primi tre trimestri del 2008, come indicato al considerando 71.

- (87) I prezzi sono aumentati anche nel 2007 e nel 2008, in parte per coprire i crescenti costi di produzione, segnatamente per quanto riguarda le materie prime. Tra il 2006 e il 2008 i costi sono cresciuti del 23 %. L'industria dell'Unione è stata tuttavia in grado di compensare tale crescita aumentando considerevolmente i propri prezzi (+ 33 %).

- (88) Durante il PIR i prezzi hanno continuato ad aumentare, sebbene in misura minore (+ 5 %). Il mancato calo dei prezzi in un periodo di crollo della domanda è dovuto al modo in cui nel mercato vengono definiti i contratti di fornitura così come al fatto che la maggior parte dei contratti di fornitura del 2009 erano stati conclusi nel 2008. Come indicato al considerando 72 i volumi di vendita degli elettrodi di grafite hanno un andamento più o meno analogo a quello della produzione di acciaio. La negoziazione dei contratti di fornitura degli elettrodi di grafite per periodi di 6-12 mesi può tuttavia comportare un ritardo nella ripercussione sui prezzi di qualsiasi variazione (crescita o calo) della domanda. I contratti sono negoziati sulla base di previsioni in termini di volumi di vendita che possono differenziarsi dall'effettivo livello di vendite raggiunto, di conseguenza è possibile che l'andamento dei prezzi in un determinato periodo non segua necessariamente l'andamento dei volumi di vendita nello stesso periodo. È quanto è accaduto nel PIR, quando i volumi di vendita sono diminuiti, ma i prezzi sono rimasti alti, poiché la maggior parte dei contratti di fornitura del 2009 era stata conclusa nel 2008 e alcune consegne previste per il 2008 sono state rinviate al 2009. L'aumento dei prezzi del 5 % durante il PIR non è stato tuttavia sufficiente a coprire gli aumenti dei costi (+ 13 %), come era avvenuto nei periodi precedenti. Dopo il PIR i prezzi sono stati rinegoziati a prezzi inferiori.

- (89) Come indicato al considerando 75, i prezzi delle importazioni dal paese interessato hanno seguito un andamento analogo a quello dei prezzi dell'industria dell'Unione, pur mantenendosi costantemente inferiori a questi ultimi.

Tabella 10

	2006	2007	2008	PIR
Prezzo unitario sul mercato dell'Unione (EUR/t)	2 569	3 103	3 428	3 585
Indice (2006 = 100)	100	121	133	140

4.10. Salari

- (90) Tra il 2006 e il PIR il salario medio per dipendente è aumentato del 15 %.

Tabella 11

	2006	2007	2008	PIR
Costo del lavoro per dipendente su base annua (migliaia di EUR)	52	56	61	60
Indice (2006 = 100)	100	108	118	115

4.11. Investimenti

- (91) Tra il 2006 e il PIR il flusso annuo di investimenti dell'industria dell'Unione nel prodotto in esame è aumentato del 37 %. Nel corso del PIR gli investimenti sono tuttavia diminuiti del 14 % rispetto al 2008.

Tabella 12

	2006	2007	2008	PIR
Investimenti netti (in EUR)	30 111 801	45 383 433	47 980 973	41 152 458
Indice (2006 = 100)	100	151	159	137

4.12. Redditività e utile sul capitale investito

- (92) Con un aumento dei costi del 40 % nel corso del periodo in esame, l'industria dell'Unione è ancora riuscita, tra il 2006 e il 2007, ad aumentare i propri prezzi in misura maggiore rispetto all'aumento dei costi. Ciò ha comportato un aumento della redditività pari al 19 % nel 2006 e al 26 % nel 2007. Tra il 2007 e il 2008 i prezzi e i costi sono aumentati parallelamente, pertanto il margine dell'industria dell'Unione è rimasto stabile al livello del 2007. La redditività è poi scesa nuovamente al 19 % nel PIR a causa dell'effetto sui costi del minore utilizzo della capacità produttiva e dell'aumento dei prezzi delle materie prime. La redditività è ulteriormente calata nel 2009, poiché l'industria dell'Unione ha dovuto rivedere i propri prezzi al ribasso per tener conto del calo generale dei prezzi di vendita nel mercato degli elettrodi di grafite, dovuto alla contrazione della domanda nel settore dell'acciaio.
- (93) L'utile sul capitale investito è aumentato, passando dal 71 % nel 2006 al 103 % nel 2007. Nel 2008 ha raggiunto un aumento del 119 % prima di scendere al 77 % durante il PIR. Complessivamente l'utile sul capitale investito è aumentato solo di 6 punti percentuali tra il 2006 e il PIR.

Tabella 13

	2006	2007	2008	PIR
Redditività netta delle vendite dell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite nette)	19 %	26 %	25 %	19 %
Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)	71 %	103 %	119 %	77 %

4.13. Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

- (94) Il flusso di cassa netto delle attività operative è aumentato tra il 2006 e il 2007. La tendenza all'aumento è continuata nel 2008, prima del calo durante il PIR. Complessivamente il flusso di cassa durante il PIR era superiore del 28 % rispetto all'inizio del periodo in esame.
- (95) Non sono emersi elementi per ritenere che l'industria dell'Unione abbia avuto difficoltà a reperire capitali, principalmente in ragione del fatto che alcuni produttori fanno parte di gruppi più grandi.

Tabella 14

	2006	2007	2008	PIR
Flusso di cassa (in EUR)	109 819 535	159 244 026	196 792 707	140 840 498
Indice (2006 = 100)	100	145	179	128

4.14. Entità del margine di sovvenzione

- (96) Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dall'India, non si può considerare trascurabile l'incidenza dei margini effettivi di sovvenzione sull'industria dell'Unione.

4.15. Ripresa dagli effetti negativi di sovvenzioni e dumping precedenti

- (97) Gli indicatori esaminati in precedenza mostrano un certo miglioramento nella situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione in seguito all'istituzione nel 2004 di misure compensative e antidumping definitive. In particolare tra il 2006 e il 2008 l'industria dell'Unione ha beneficiato di un aumento dei prezzi e dei profitti, dovuto a condizioni di mercato particolarmente favorevoli che hanno consentito di mantenere la redditività e un elevato livello dei prezzi, benché, come indicato al considerando 81, la quota di mercato dell'industria dell'Unione stesse diminuendo. Nello stesso periodo, nonostante le misure in vigore la quota di mercato delle importazioni indiane è tuttavia aumentata e i prodotti indiani sono stati importati a prezzi inferiori a quelli dell'Unione. Durante il PIR la redditività dell'industria dell'Unione ha già iniziato a calare e il calo si è accentuato nel 2009 a causa dell'aumento dei costi e del limitato aumento dei prezzi.

5. Incidenza delle importazioni sovvenzionate e di altri fattori

5.1. Incidenza delle importazioni sovvenzionate

- (98) Nonostante il calo del consumo dell'Unione nel periodo in esame, il volume delle importazioni dal paese interessato è più che raddoppiato e la quota di mercato di tali importazioni è più che triplicato (si veda il considerando 75). Se non si tiene conto dei dazi compensativi e antidumping, le importazioni dal paese interessato durante il PIR avevano prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, anche se di meno del 2 %.

5.2. Incidenza della crisi economica

- (99) A causa delle condizioni economiche particolarmente favorevoli che hanno caratterizzato il settore dell'acciaio e le industrie collegate, compresa quella degli elettrodi di grafite, l'industria dell'Unione si trovava in una condizione economica relativamente buona nel 2007 e nei primi tre trimestri del 2008, quando alla fine del 2008 è iniziata la crisi economica. Il fatto che i contratti di fornitura degli elettrodi di grafite vengano di norma negoziati per periodi di 6-12 mesi implica che si verifica un ritardo nella ripercussione sui prezzi di qualsiasi variazione (crescita o calo) della domanda. Dato che i contratti relativi al PIR erano stati negoziati in una fase in cui non era possibile prevedere la crisi economica, tale crisi durante il PIR ha avuto principalmente un'incidenza sui volumi, poiché per quanto riguarda i prezzi qualsiasi ripercussione sarebbe stata avvertita in ritardo dall'industria dell'Unione. A tale proposito va osservato che la situazione dell'industria dell'Unione si è deteriorata in certa misura già durante il periodo dell'andamento eco-

nomico positivo, per la perdita della quota di mercato a favore delle importazioni dal paese interessato. Il fatto che questo deterioramento non abbia comportato ripercussioni negative di maggiore entità era dovuto in parte all'elevato livello della domanda nel periodo 2007-2008, che ha consentito all'industria dell'Unione di mantenere elevati volumi di produzione e di vendita, e in parte al fatto che quando tali volumi sono calati durante il PIR, è stato possibile mantenere i prezzi grazie all'intervallo di tempo descritto in precedenza.

5.3. Importazioni da altri paesi

- (100) Data l'inclusione di prodotti diversi dal prodotto oggetto dell'inchiesta nei dati sulle importazioni disponibili per codici NC forniti da Eurostat, è stata effettuata la seguente analisi, basata sui dati relativi alle importazioni a livello di codice TARIC, integrati dalle informazioni ricavate dai dati raccolti a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento di base. Di alcune informazioni non si è tenuto conto poiché in base alle informazioni disponibili non sembravano riferirsi al prodotto che è oggetto dell'inchiesta.
- (101) Si stima che il volume delle importazioni da altri paesi terzi sia aumentato del 63 %, passando da circa 11 000 tonnellate nel 2006 a circa 18 500 tonnellate nel PIR. La quota di mercato delle importazioni da altri paesi è salita dal 6,6 % nel 2006 al 14,4 % nel PIR. Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 42 % tra il 2006 e il PIR. La maggior parte delle importazioni sembra provenire dalla Repubblica popolare cinese («RPC»), dalla Russia, dal Giappone e dal Messico, gli unici paesi con singole quote di mercato superiori all'1 % durante il PIR. Le importazioni originarie di questi paesi sono oggetto di un'analisi più approfondita nei considerando seguenti. Le importazioni da altri nove paesi che rappresentano una quota di mercato complessiva pari a solo 2 % circa non vengono ulteriormente esaminate.
- (102) La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di 2,4 punti percentuali nel corso del periodo in esame (passando dallo 0,2 % al 2,6 %). In base alle informazioni disponibili tali importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e anche a quelli delle importazioni originarie dell'India.
- (103) La quota di mercato delle importazioni originarie della Russia è aumentata di 4,2 punti percentuali nel corso del periodo in esame (passando dall'1,9 % al 6,1 %). In base alle informazioni disponibili tali importazioni sono state effettuate a prezzi lievemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ma più alti di quelli delle importazioni originarie dell'India.
- (104) La quota di mercato delle importazioni originarie del Giappone è diminuita di 0,4 punti percentuali nel corso del periodo in esame (passando dal 2,0 % all'1,6 %). In base alle informazioni disponibili tali importazioni sono state effettuate a prezzi analoghi o superiori a quelli dell'industria dell'Unione e superiori anche a quelli delle importazioni originarie dell'India.

- (105) La quota di mercato delle importazioni originarie del Messico è aumentata di 1,0 punti percentuale nel corso del periodo in esame (passando dallo 0,9 % all'1,9 %). In base alle informazioni disponibili tali importazioni sono state effettuate a prezzi superiori a quelli dell'industria dell'Unione e anche a quelli delle importazioni originarie dell'India.
- (106) In conclusione non si può escludere che l'evoluzione delle importazioni dalla RPC e dalla Russia abbia potuto in qualche misura contribuire al deterioramento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Dato il carattere generale dei dati provenienti dalle statistiche sulle importazioni, che non consentono un confronto dei prezzi per tipo di prodotto, come è stato possibile per l'India sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal produttore esportatore, non è stato tuttavia possibile stabilire con certezza l'incidenza delle importazioni dalla RPC e dalla Russia.

Tabella 15

	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni da altri paesi (in tonnellate)	11 289	11 243	19 158	18 443
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	100	170	163
Quota di mercato delle importazioni dagli altri paesi	6,6 %	6,6 %	11,3 %	14,4 %
Prezzo delle importazioni dagli altri paesi (EUR/t)	2 467	3 020	3 403	3 508
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	122	138	142
	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)	421	659	2 828	3 380
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	157	672	804
Quota di mercato delle importazioni dalla RPC	0,2 %	0,4 %	1,7 %	2,6 %
Prezzo delle importazioni dalla RPC (EUR/t)	1 983	2 272	2 818	2 969
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	115	142	150
	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni dalla Russia (in tonnellate)	3 196	2 887	8 441	7 821
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	90	264	245
Quota di mercato delle importazioni dalla Russia	1,9 %	1,7 %	5,0 %	6,1 %
Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)	2 379	2 969	3 323	3 447
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	125	140	145
	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni dal Giappone (in tonnellate)	3 391	2 223	3 731	2 090
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	66	110	62
Quota di mercato delle importazioni dal Giappone	2,0 %	1,3 %	2,2 %	1,6 %
Prezzo delle importazioni dal Giappone (EUR/t)	2 566	3 131	3 474	3 590
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	122	135	140
	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni dal Messico (in tonnellate)	1 478	2 187	2 115	2 465
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	148	143	167
Quota di mercato delle importazioni dal Messico	0,9 %	1,3 %	1,2 %	1,9 %
Prezzo delle importazioni dal Messico (EUR/t)	2 634	3 629	4 510	4 554
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	138	171	173

6. Conclusioni

- (107) Come illustrato al considerando 75, il volume delle importazioni dal paese interessato è più che raddoppiato tra il 2006 e il PIR. Poiché il consumo è diminuito quasi del 25 % durante lo stesso periodo, si è registrato un forte incremento della quota di mercato degli esportatori indiani, che è passata dall'1,5 % nel 2006 al 5 % durante il PIR. I prezzi delle esportazioni indiane nell'Unione, sebbene siano notevolmente aumentati nel periodo in esame a causa dei prezzi di mercato generalmente elevati, sono rimasti inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (108) Tra il 2006 e il PIR, nonostante le misure compensative e antidumping in vigore, una serie di indicatori importanti ha avuto un'evoluzione negativa: i volumi di produzione e di vendita sono calati rispettivamente del 29 % e del 39 %, l'utilizzo della capacità produttiva è sceso del 28 % ed è stato seguito da un calo dell'occupazione e dei livelli produttivi. Benché tali evoluzioni negative possano essere in parte spiegate con il forte calo del consumo, sceso del 25 % circa nel periodo in esame, la notevole contrazione della quota di mercato dell'industria dell'Unione (pari a 15,9 punti percentuali tra il 2006 e il PIR) va interpretata anche alla luce del costante aumento della quota di mercato delle importazioni dall'India.
- (109) Per quanto riguarda i profitti relativamente elevati durante il PIR, la causa è dovuta principalmente al mantenimento di un livello elevato dei prezzi per i motivi esposti al considerando 88. Si conclude pertanto che la situazione dell'industria dell'Unione si è complessivamente deteriorata durante il periodo in esame e che l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di fragilità alla fine del PIR, nonostante i profitti relativamente alti realizzati in questa fase, poiché i suoi sforzi per mantenere i volumi di vendita nonché prezzi sufficienti in una situazione di indebolimento della domanda erano ostacolati dalla crescente presenza di importazioni indiane sovvenzionate.

F. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (110) Come già indicato, l'istituzione di misure compensative ha permesso solo in certa misura all'industria dell'Unione di riprendersi dal pregiudizio subito. Quando i livelli di consumo dell'Unione, mantenutisi elevati durante la maggior parte del periodo in esame, sono crollati durante il PIR, l'industria dell'Unione si è tuttavia trovata in una situazione caratterizzata da fragilità e vulnerabilità, nonché ancora esposta all'effetto pregiudizievole delle importazioni sovvenzionate originarie dell'India. In particolare alla fine del PIR l'industria dell'Unione ha dimostrato una debole capacità di recuperare l'aumento dei costi.

2. Rapporto tra i volumi e i prezzi all'esportazione nei paesi terzi e i volumi e i prezzi all'esportazione nell'Unione

- (111) Si è constatato che il prezzo di vendita medio dei prodotti indiani all'esportazione nei paesi non appartenenti

all'Unione era inferiore al prezzo medio di esportazione nell'Unione così come ai prezzi sul mercato interno. Le vendite dell'esportatore indiano nei paesi non appartenenti all'UE sono state effettuate in quantità significative, corrispondenti a gran parte del totale delle sue vendite all'esportazione. Si è ritenuto pertanto che in caso di scadenza delle misure in vigore gli esportatori indiani sarebbero incentivati a spostare una considerevole percentuale di esportazioni da altri paesi terzi al mercato dell'Unione diventato più interessante, praticando prezzi che, sebbene eventualmente superiori a quelli applicati nei paesi terzi, con ogni probabilità resterebbero inferiori agli attuali prezzi all'esportazione nell'Unione.

3. Capacità produttiva inutilizzata e scorte nel mercato indiano

- (112) Il produttore indiano che ha collaborato disponeva di notevoli capacità inutilizzate e progettava di incrementare la propria capacità produttiva nel 2010/2011. Sussiste pertanto la capacità di aumentare notevolmente le esportazioni nell'Unione, anche perché nessun elemento indica che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione.
- (113) Nelle sue osservazioni il produttore indiano che ha collaborato ha sostenuto che la sua capacità inutilizzata fosse principalmente dovuta alla crisi economica e al relativo calo della domanda. Tuttavia, una parte significativa della capacità inutilizzata della società può essere ricondotta al fatto che quest'ultima ha notevolmente aumentato la sua capacità produttiva tra il 2006 e il PIR. Va anche ricordato che la società ha in programma un ulteriore aumento della capacità produttiva. Si osserva inoltre che anche un altro produttore indiano che non ha collaborato, con una capacità produttiva e un utilizzo della capacità simili, ha annunciato di recente un aumento ancora più consistente della capacità produttiva.

4. Conclusioni

- (114) I produttori del paese interessato dispongono del potenziale per aumentare e/o riorientare i volumi delle loro esportazioni nel mercato dell'Unione. I prezzi delle esportazioni indiane nei paesi terzi sono inoltre inferiori a quelli nell'Unione. L'inchiesta ha mostrato che, per quanto riguarda i prodotti confrontabili, il produttore esportatore che ha collaborato ha venduto il prodotto in esame a prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. Questi prezzi bassi con ogni probabilità diminuirebbero ulteriormente per allinearsi ai prezzi inferiori applicati nel resto del mondo. Tale strategia dei prezzi, associata alla capacità dimostrata dagli esportatori del paese interessato di inviare nel mercato dell'Unione notevoli quantitativi del prodotto in esame, avrebbe con ogni probabilità un'incidenza negativa sulla situazione economica dell'industria dell'Unione.

(115) Come indicato sopra, la situazione dell'industria dell'Unione rimane caratterizzata da vulnerabilità e fragilità. Se l'industria dell'Unione fosse confrontata a un aumento dei volumi delle importazioni dal paese interessato a prezzi sovvenzionati, è probabile che si assisterebbe a un deterioramento delle vendite, della quota di mercato e dei prezzi di vendita nonché al conseguente deterioramento della situazione finanziaria di tale industria fino ai livelli constatati nell'inchiesta iniziale. Tali dati inducono a concludere che l'abrogazione delle misure produrrebbe con ogni probabilità un deterioramento della situazione, peraltro già fragile, e la reiterazione del pregiudizio notevole ai danni dell'industria dell'Unione.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Introduzione

(116) A norma dell'articolo 31 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure compensative attualmente in vigore sia contraria all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(117) Va ricordato che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre, il fatto che l'attuale inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è cioè una situazione in cui le misure compensative sono già in vigore, permette di valutare qualsiasi indebita incidenza negativa di tali misure sulle parti coinvolte.

(118) Su tali basi la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistere o della reiterazione delle sovvenzioni pregiudizievoli, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell'interesse dell'Unione.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

(119) L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere un'industria strutturalmente solida, come ha confermato l'andamento positivo della sua situazione economica registrato dopo l'istituzione delle misure compensative nel 2004. In particolare, il fatto che nei pochi anni prima del PIR l'industria dell'Unione abbia aumentato la propria redditività contrasta nettamente con la situazione precedente all'istituzione delle misure. La quota di mercato dell'industria dell'Unione ha tuttavia continuato a diminuire, mentre la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è notevolmente aumentata nel periodo in esame. Senza le misure in vigore l'industria dell'Unione sarebbe probabilmente in una situazione ancora peggiore.

3. Interesse degli importatori/utilizzatori

(120) Nessuno dei nove importatori non collegati che sono stati contattati si è dichiarato disposto a collaborare.

(121) Diciassette utilizzatori hanno accettato e hanno risposto al questionario. Mentre la maggior parte degli utilizzatori da diversi anni non acquista elettrodi di grafite originari dell'India e pertanto si sono dichiarati neutrali rispetto a un'eventuale proroga delle misure, sei utilizzatori hanno utilizzato almeno in certa misura elettrodi indiani. Quattro utilizzatori hanno sostenuto che una proroga delle misure avrebbe un'incidenza negativa sulla concorrenza. Un'associazione del settore (Eurofer) si è fermamente opposta a una proroga delle misure, affermando che comporterebbero un ampio abbandono del mercato dell'Unione da parte degli esportatori indiani. L'associazione sostiene che una proroga delle misure impedirebbe ai produttori di acciaio di disporre di fonti di approvvigionamento alternative e consentirebbe all'industria dell'Unione di continuare a beneficiare di una posizione dominante, quasi di duopolio. Risulta tuttavia evidente dall'andamento delle importazioni indiane dopo l'istituzione delle misure che non ha avuto luogo alcun ampio abbandono del mercato; al contrario, le importazioni originarie dell'India sono aumentate significativamente durante il periodo in esame. Dall'inchiesta risulta inoltre che gli elettrodi di grafite arrivano in numero crescente sul mercato dell'Unione in provenienza da numerosi altri paesi terzi. Per quanto concerne la posizione di forza di cui beneficerebbe l'industria dell'Unione sul mercato, si ricorda che la sua quota di mercato è diminuita di quasi 16 punti percentuali nel periodo considerato (cfr. considerando 81). Detta associazione ha infine ammesso che gli elettrodi di grafite rappresentano solo una componente relativamente esigua dei costi totali dei produttori di acciaio.

(122) Si ricorda inoltre che nell'inchiesta iniziale si era accertato che l'incidenza dell'istituzione di misure non sarebbe stata significativa per gli utilizzatori⁽¹⁾. Nonostante le misure siano in vigore da cinque anni, gli importatori/utilizzatori dell'Unione hanno continuato ad approvvigionarsi anche in India. Non sono del resto stati forniti elementi che indicassero l'esistenza di difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento. Si ricorda inoltre che per quanto riguarda la ripercussione dell'istituzione di misure sugli utilizzatori, nell'inchiesta iniziale si era concluso che, data l'incidenza trascurabile del costo degli elettrodi di grafite sulle industrie utilizzatrici, era improbabile che un aumento dei costi avesse un'incidenza significativa su tali industrie. Nessun elemento indicante il contrario è stato rilevato dopo l'istituzione delle misure. Si conclude pertanto che con ogni probabilità il mantenimento delle misure compensative non avrà un effetto sensibile sugli importatori/utilizzatori dell'Unione.

4. Conclusioni

(123) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che ostino alla proroga delle attuali misure compensative.

⁽¹⁾ Si veda il considerando 150 del regolamento (CE) n. 1008/2004 della Commissione (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 35) nonché il considerando 30 del regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4).

H. MISURE COMPENSATIVE

- (124) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni al riguardo. Le comunicazioni e le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.
- (125) Da quanto sopra esposto consegue che, come dispone l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure compensative applicabili alle importazioni di determinati elettrodi di grafite originari dell'India. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem.
- (126) Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle pertinenti società e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (127) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio compensativo specifiche per ciascuna società (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare indicando eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e all'esportazione connesse, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, attualmente classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10), e dei relativi nipples, attualmente classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India.

2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio definitivo (%)	Codice TARIC addizionale
Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal	6,3	A530
HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh	7,0	A531
Tutte le altre società	7,2	A999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
K. PEETERS

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1186/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo applicato alle importazioni, originarie dell'India, di alcuni elettrodi di grafite attualmente classificati al codice NC ex 8545 11 00 e di nippli utilizzati per tali elettrodi attualmente classificati al codice NC ex 8545 90 90 («misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem dello 0 %.
- (2) In seguito a un'inchiesta antisovvenzioni, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004⁽³⁾, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi di grafite attualmente classificati al codice NC ex 8545 11 00 e di nippli utilizzati per tali elettrodi attualmente classificati al codice NC ex 8545 90 90, originari dell'India («misure compensative definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 15,7 %, fuorché per una società, per la quale l'aliquota del dazio ammonta al 7 %.
- (3) In seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008⁽⁴⁾. I dazi compensativi definitivi sono stati portati al 6,3 % e al 7,0 % per le importazioni da determinati esportatori, con un'aliquota del dazio residuo del 7,2 %. I dazi anti-

dumping definitivi sono stati portati al 9,4 % e allo 0 % per le importazioni da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota del dazio residuo dell'8,5 %.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza⁽⁵⁾ delle misure antidumping definitive in vigore, il 18 giugno 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in questione, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da tre produttori dell'Unione: Graftech International, SGL Carbon GmbH e Tokai ER-FTCARBON GmbH («i richiedenti») che rappresentano una percentuale rilevante, in questo caso superiore al 90 %, della produzione totale dell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 settembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁶⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchieste parallele

- (7) Con un avviso di apertura pubblicato il 17 settembre 2009 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁷⁾, la Commissione ha inoltre annunciato l'avvio di un'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza delle misure compensative definitive, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea⁽⁸⁾ («regolamento antisovvenzioni di base»).

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU C 34 dell'11.2.2009, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU C 224 del 17.9.2009, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU C 224 del 17.9.2009, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

5. Inchiesta

5.1. Periodo dell'inchiesta

- (8) L'inchiesta sulla persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo considerato»).

5.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame i richiedenti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (10) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (11) Visto il numero apparentemente elevato di importatori non collegati, è stata presa in considerazione l'opportunità di ricorrere al campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura dei riesami e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Tuttavia, nessun importatore indipendente si è dichiarato disposto a collaborare. Il campionamento non è stato quindi necessario.
- (12) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute le risposte di tre gruppi di produttori dell'Unione (cioè dei richiedenti), di un produttore esportatore e di 17 utilizzatori. Nessuno degli importatori ha partecipato al campionamento e nessun altro importatore ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell'inchiesta.
- (13) Solo uno dei due produttori esportatori noti dell'India, la società HEG Limited («HEG»), ha collaborato pienamente al riesame rispondendo al questionario. A tale riguardo va notato che nell'inchiesta iniziale il nome ufficiale com-

pleto di questa società era Hindustan Electro Graphite Limited. In seguito la società ha cambiato il suo nome in HEG Limited. Il secondo produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta iniziale, la società Graphite India Limited («GIL») ha deciso di non rispondere al questionario dell'attuale riesame.

- (14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:

a) Produttori dell'Unione

- SGL Carbon GmbH, Wiesbaden e Meitingen, Germania,
- Graftech Switzerland SA, Bussigny, Svizzera,
- Graftech Iberica S.L., Ororbia, Spagna,
- Tokai ERFTCARBON GmbH, Grevenbroich, Germania.

b) Produttore esportatore dell'India

- HEG Limited, Bhopal.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (15) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire elettrodi di grafite del tipo utilizzato nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, attualmente classificati al codice NC ex 8545 11 00 e i nippli utilizzati per questi elettrodi, attualmente classificati al codice NC ex 8545 90 90, importati insieme o separatamente, originari dell'India («prodotto in esame»).
- (16) L'inchiesta ha confermato, come quella iniziale, che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore sul mercato interno dell'India, nonché quelli fabbricati e venduti nell'Unione dai produttori dell'Unione, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

- (17) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

1. Aspetti generali

- (18) Un produttore esportatore dell'India si è dichiarato disposto a collaborare, mentre il secondo produttore esportatore noto non ha collaborato all'inchiesta.
- (19) Dal confronto tra il volume delle esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato e il volume totale delle esportazioni dall'India verso l'Unione è emerso che il produttore esportatore che ha collaborato ha effettuato la maggior parte delle importazioni nell'Unione dall'India durante il PIR. Il livello di collaborazione è stato quindi considerato elevato.

2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1. Valore normale

- (20) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha verificato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore esportatore indiano ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, cioè se il loro volume totale rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle corrispondenti esportazioni verso l'Unione.
- (21) La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile venduti dalla società sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai tipi esportati nell'Unione. Gli elementi presi in considerazione per definire i tipi di sistemi di elettrodi di grafite erano: i) se i prodotti erano venduti con o senza nipplo, ii) il diametro e iii) la lunghezza.
- (22) Il produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che per definire i tipi di sistemi di elettrodi di grafite identici o direttamente comparabili occorre anche tenere conto del fatto che i sistemi di elettrodi di grafite sono prodotti con gradi diversi di coke (materia prima principale). Infatti, è stato confermato che nel processo di produzione la società ha utilizzato due tipi diversi di coke: il «needle coke» importato, di qualità superiore, e il coke comune acquistato sul mercato indiano. È stato inoltre confermato che il tipo di coke utilizzato determina il costo di produzione e il prezzo del prodotto finito.
- (23) Per effettuare un confronto equo, la Commissione ha perciò diviso ciascun tipo di prodotti, ai fini del calcolo del dumping, in prodotti di basso grado e alto grado.
- (24) È stato quindi esaminato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato erano rappresentative per ciascun tipo di prodotto, cioè se le

vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto costituivano almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate nell'Unione. Per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative è stato quindi esaminato se tali vendite erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

- (25) L'esame per accertare se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto, venduto sul mercato interno in quantitativi rappresentativi, potessero essere considerate come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, è stato effettuato calcolando la percentuale delle vendite remunerative del tipo in questione ad acquirenti indipendenti. In tutti i casi in cui le vendite interne di un particolare tipo di prodotto sono state realizzate in quantità sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata di tutte le vendite interne di questo tipo di prodotto effettuate nel PIR.

- (26) Per gli altri tipi di prodotto, le cui vendite sul mercato interno non sono state rappresentative o non sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi esportati, eventualmente adeguati, una percentuale ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e un ragionevole margine di profitto, in base ai dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore esportatore sottoposto all'inchiesta, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base.

2.2. Prezzo all'esportazione

- (27) Dato che tutte le vendite all'esportazione verso l'Unione del produttore esportatore indiano che ha collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

2.3. Confronto

- (28) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio e spese accessorie, costi finanziari, spese bancarie e dazi antidumping pagati dal richiedente.

(29) Il produttore esportatore indiano che ha collaborato, ha sostenuto che nel suo caso il sistema di credito per i dazi d'importazione (DEPBS — Duty Entitlement Passbook Scheme) è effettivamente un sistema di restituzione dei dazi, poiché le licenze DEPBS sono utilizzate solo per pagare i dazi all'importazione per le materie prime utilizzate per la produzione di sistemi di elettrodi di grafite. Per questo motivo il costo dei dazi all'importazione pagati per le materie prime è rimborsato quando il prodotto è esportato determinando una riduzione del prezzo all'esportazione. La società ha perciò sostenuto che occorre effettuare un adeguamento per i prezzi interni, sui quali non incide il rimborso dei dazi all'importazione. Dall'inchiesta è emerso che, contrariamente a quanto è stato sostenuto, la società utilizza materie prime importate in esenzione da dazi sia nella produzione dei sistemi di elettrodi di grafite destinati al mercato dell'esportazione sia nella produzione destinata al mercato interno. Per questo motivo il sistema DEPBS non ha alcun effetto sulla differenza di prezzo tra i prodotti venduti sul mercato interno e quelli esportati e l'adeguamento non può essere concesso.

2.4. Margine di dumping

(30) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo del prodotto in esame. Con questo metodo per il produttore esportatore che ha collaborato è stato stabilito un margine di dumping dell'11-12 %.

(31) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali che hanno indotto a raccomandare il mantenimento delle misure in vigore («divulgazione definitiva»), la società in questione ha affermato che il calcolo dei margini di dumping sulla base di 4 dei 12 mesi del PIR si discostava dal metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale, nella quale è stato tenuto conto di tutti i 12 mesi del periodo dell'inchiesta. Essa ha sostenuto pertanto che il metodo di calcolo utilizzato aumentava il margine di dumping.

(32) Si ricorda che il calcolo del dumping sulla base di 4 mesi del PIR è un metodo utilizzato normalmente dalla Commissione nei riesami in previsione della scadenza, nei quali va determinato se esiste un rischio di persistenza e reiterazione del dumping. L'inchiesta sul posto ha verificato se i 4 mesi erano rappresentativi per l'intero periodo di 12 mesi confrontando costi e prezzi dei 4 mesi considerati con quelli dei rimanenti 8 mesi. Inoltre i 4 mesi scelti erano gli ultimi di ciascun trimestre e perciò erano ripartiti in modo uniforme su tutto il periodo di 12 mesi. La Commissione non ritiene quindi che il metodo applicato alteri la conclusione finale riguardo all'esistenza del dumping nel PIR o che aumenti il margine di dumping.

(33) Per il secondo produttore esportatore indiano noto il margine di dumping non ha potuto essere calcolato

dato che non ha collaborato. Tuttavia, secondo la domanda di riesame, anche le esportazioni di questa società verso l'Unione sono state effettuate a prezzi di dumping. Poiché la maggior parte delle esportazioni dall'India è effettuata dal produttore indiano che ha collaborato, il quale risulta aver fatto ricorso a pratiche di dumping, e il prezzo medio del prodotto in esame importato dall'India è inferiore, secondo Eurostat, al prezzo medio all'esportazione della società che ha collaborato, l'esistenza del dumping a livello nazionale è confermata.

3. Andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

(34) Dopo la verifica dell'esistenza di pratiche di dumping nel PIR, è stato esaminato il rischio di reiterazione del dumping. Dato che un solo produttore esportatore indiano ha collaborato alla presente inchiesta, le conclusioni sotto riportate si basano sui dati dell'unica società che ha collaborato e sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, vale a dire i dati di Eurostat e la domanda di riesame.

(35) A tale proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori indiani; l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione sui produttori indiani e i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi.

3.1. Capacità produttiva inutilizzata degli esportatori

(36) Per quanto riguarda il produttore esportatore indiano che ha collaborato, l'inchiesta ha mostrato che dispone di una capacità produttiva inutilizzata. Inoltre, la società ha dichiarato pubblicamente che intende aumentare la sua capacità attuale. Va anche sottolineato che la società è orientata verso le esportazioni, con un fatturato che nel PIR è stato generato per la maggior parte dalle vendite all'esportazione, e che l'Unione resta un'importante destinazione di esportazione nonostante le misure in vigore.

(37) Per quanto riguarda il secondo produttore indiano, secondo la domanda di riesame la società ha già aumentato notevolmente la sua capacità da quando sono state adottate le misure ed intende aumentarla ulteriormente. Per questo motivo non si può escludere che, in assenza di misure, almeno una parte di questa maggiore capacità possa essere dirottata verso il mercato dell'Unione.

3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

(38) L'attrattiva del mercato dell'Unione è dimostrata dal fatto che l'adozione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi non ha fermato l'espansione delle esportazioni indiane. Al contrario, negli ultimi tre anni gli esportatori indiani hanno più che raddoppiato le esportazioni e più che triplicato la loro quota di mercato nell'Unione. Va inoltre notato che nello stesso periodo il livello dei prezzi sul mercato dell'Unione è aumentato del 40 %.

3.3. I prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi

- (39) Per quanto riguarda le esportazioni verso i paesi terzi, dall'inchiesta è emerso che nel PIR il livello dei prezzi all'esportazione franco fabbrica della società che ha collaborato era inferiore a quello dei prezzi all'esportazione verso l'Unione che sono risultati in dumping. Si può quindi prevedere che in assenza di misure il produttore esportatore che ha collaborato diriga almeno una parte delle sue esportazioni verso l'Unione, vista l'attrattiva del mercato.

3.4. Conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping

- (40) Alla luce dei risultati descritti sopra, si può concludere che le esportazioni dall'India sono tuttora oggetto di dumping e che l'eliminazione delle misure antidumping vigenti rischia di far persistere il dumping sul mercato dell'Unione. Infatti, vista la capacità produttiva inutilizzata dell'India e l'attrattiva del mercato dell'Unione, è probabile che i produttori esportatori indiani abbiano interesse ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping, almeno per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

1. Produzione dell'Unione

- (41) Nell'Unione il prodotto simile è fabbricato da cinque società o gruppi di società, la cui produzione costituisce la produzione totale dell'Unione del prodotto simile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Industria dell'Unione

- (42) Due dei cinque gruppi di società non hanno appoggiato la domanda di riesame e non hanno collaborato all'inchiesta di riesame rispondendo al questionario. I seguenti tre gruppi di produttori hanno presentato la domanda ed hanno accettato di collaborare: Graftech International, SGL Carbon GmbH, e Tokai ERFTCARBON GmbH.
- (43) Questi tre gruppi di produttori rappresentano una percentuale rilevante della produzione totale dell'Unione del prodotto simile, poiché rappresentano più del 90 % della produzione totale dell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite, come indicato sopra al considerando 4. Si considera perciò che essi costituiscano l'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, e in appresso saranno denominati «l'industria dell'Unione».

E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Osservazione preliminare

- (44) Dato che un solo produttore esportatore indiano del prodotto in esame ha collaborato all'inchiesta, i dati relativi alle importazioni di tale prodotto nell'Unione europea originarie dell'India non sono indicati in cifre precise per salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

- (45) La situazione dell'industria degli elettrodi di grafite è legata strettamente a quella del settore dell'acciaio, poiché gli elettrodi di grafite sono utilizzati soprattutto nell'industria dell'acciaio elettrico. In questo contesto va notato che nel 2007 e nei primi tre trimestri del 2008 sono prevalse condizioni di mercato molto positive per il settore dell'acciaio e di conseguenza anche per l'industria degli elettrodi di grafite.

- (46) Va notato che i volumi delle vendite di elettrodi di grafite hanno un andamento più o meno corrispondente a quello del volume di produzione dell'acciaio. I contratti di fornitura degli elettrodi di grafite, comprendenti prezzi e quantità, vengono però generalmente negoziati per periodi di 6-12 mesi. Per questo motivo tra le variazioni del volume delle vendite dovute all'andamento della domanda e gli effetti sui prezzi che ne derivano trascorre generalmente un certo periodo di tempo.

2. Consumo sul mercato dell'Unione

- (47) Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base ai volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, a una stima dei volumi delle vendite degli altri produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione, ai dati di Eurostat sulle importazioni e ai dati raccolti in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. Come nell'inchiesta iniziale⁽¹⁾, alcune importazioni non sono state prese in considerazione, perché in base alle informazioni disponibili non risultavano essere il prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (48) Tra il 2006 e il PIR il consumo dell'Unione è calato del 25 % circa e il calo maggiore è stato registrato tra il 2008 e il PIR. Va notato che, a causa delle condizioni di mercato molto positive esistenti all'inizio del periodo considerato, il consumo dell'Unione era a livelli molto elevati ed è aumentato del 30 % tra il periodo dell'inchiesta iniziale e il 2006.

⁽¹⁾ Cfr. considerando 88 del regolamento (CE) n. 1009/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 61).

Tabella 1

	2006	2007	2008	PIR
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	170 035	171 371	169 744	128 437
Indice (2006 = 100)	100	101	100	76

3. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dall'India

- (49) Il volume delle importazioni originarie dell'India («paese interessato») è aumentato costantemente di 143 punti percentuali nel corso del periodo considerato ed ha raggiunto un livello tra 5 000 e 7 000 tonnellate durante il PIR. La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è più che triplicata tra il 2006 e il PIR, raggiungendo un livello del 5 % circa. La quota di mercato ha continuato ad aumentare nel PIR, nonostante il notevole calo della domanda. I prezzi delle importazioni dal paese interessato sono aumentati del 52 % nel periodo considerato, seguendo una tendenza simile a quella dei prezzi dell'industria dell'Unione, ma sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. I dati della *tabella 2* non sono indicati in cifre precise per ragioni di riservatezza, dato che in India esistono solo due produttori esportatori noti.

Tabella 2

	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)	Da 2 000 a 3 000	Da 3 000 a 4 000	Da 7 000 a 9 000	Da 5 000 a 7 000
Indice (2006 = 100)	100	123	318	243
Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato	1,5 % circa	2 % circa	5 % circa	5 % circa
Prezzo delle importazioni dal paese interessato (EUR/t)	Circa 2 000	Circa 2 600	Circa 3 000	Circa 3 200
Indice (2006 = 100)	100	133	145	152

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (50) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

4.1. Produzione

- (51) Nel PIR la produzione è diminuita del 29 % rispetto al 2006. La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 2 % nel 2007 rispetto al 2006 ed è poi diminuita fortemente, in particolare durante il PIR.

Tabella 3

	2006	2007	2008	PIR
Produzione (in tonnellate)	272 468	278 701	261 690	192 714
Indice (2006 = 100)	100	102	96	71

4.2. Capacità e indici di utilizzo degli impianti

- (52) Tra il 2006 e il PIR la capacità produttiva ha registrato un leggero calo (del 2 % nel complesso). Dato che anche la produzione è calata nel 2008 e in particolare durante il PIR, l'utilizzo degli impianti è diminuito complessivamente di 25 punti percentuali tra il 2006 e il PIR.

Tabella 4

	2006	2007	2008	PIR
Capacità di produzione (in tonnellate)	298 500	292 250	291 500	293 500
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	98	98	98
Utilizzo degli impianti	91 %	95 %	90 %	66 %
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	104	98	72

4.3. Scorte

- (53) Il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione è rimasto stabile nel 2007 rispetto al 2006 ed è poi calato del 10 % nel 2008. Nel PIR il livello delle scorte ha avuto un leggero aumento, ma è rimasto inferiore del 5 % a quello del 2006.

Tabella 5

	2006	2007	2008	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	21 407	21 436	19 236	20 328
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	100	90	95

4.4. Volume delle vendite

- (54) Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuite del 39 % nel periodo considerato. Esse erano molto alte all'inizio del periodo considerato ed erano aumentate del 70 % circa rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Il volume delle vendite è calato leggermente nel 2007 e 2008, rimanendo però a un livello relativamente alto (nel 2008 le vendite erano ancora superiori del 47 % rispetto al livello del periodo dell'inchiesta iniziale). Tra il 2008 e il PIR, tuttavia, i volumi delle vendite sono calati notevolmente, di circa un terzo.

Tabella 6

	2006	2007	2008	PIR
Volume delle vendite dell'Unione ad acquirenti indipendenti (t)	143 832	139 491	124 463	88 224
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	97	87	61

4.5. Quota di mercato

- (55) La quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è diminuita progressivamente di quasi 16 punti percentuali tra il 2006 e il PIR (da 84,6 % a 68,7 %).

Tabella 7

	2006	2007	2008	PIR
Quota di mercato dell'industria dell'Unione	84,6 %	81,4 %	73,3 %	68,7 %
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	96	87	81

4.6. Crescita

- (56) Tra il 2006 e il PIR il consumo dell'Unione è diminuito di quasi il 25 %. L'industria dell'Unione ha perso quasi 16 punti percentuali della sua quota di mercato, mentre la quota di mercato delle importazioni in questione è aumentata di 3,4 punti percentuali.

4.7. Occupazione

- (57) Tra il 2006 e il PIR l'occupazione nell'industria dell'Unione è diminuita del 7 %.

Tabella 8

	2006	2007	2008	PIR
Addetti nel settore del prodotto in esame	1 942	1 848	1 799	1 804
Indice (2006 = 100)	100	95	93	93

4.8. Produttività

- (58) La produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, in termini di produzione annua per addetto, è diminuita del 24 % tra il 2006 e il PIR. È aumentata leggermente nel 2007 e 2008 ed è poi diminuita del 25 % circa nel PIR.

Tabella 9

	2006	2007	2008	PIR
Produttività (t/addetto)	140	151	146	107
Indice (2006 = 100)	100	107	104	76

4.9. Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi sul mercato interno

- (59) L'andamento dei prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione è stato positivo, poiché sono aumentati del 40 % nel periodo considerato. Tale aumento è dovuto i) al livello generale dei prezzi sul mercato, ii) alla necessità di recuperare gli aumenti dei costi di produzione e iii) al modo in cui vengono stabiliti i prezzi dei contratti di fornitura.
- (60) Nel 2007 e 2008 l'industria dell'Unione ha potuto aumentare i prezzi nel contesto dell'aumento generale dei prezzi del mercato, causato dalla forte domanda di elettrodi di grafite. Questa domanda era dovuta alle condizioni di mercato molto favorevoli che hanno prevalso nel settore dell'acciaio fino ai primi tre trimestri del 2008, come descritto nel considerando 45.
- (61) I prezzi sono aumentati nel 2007-2008, in parte, anche per coprire i crescenti costi di produzione, in particolare quelli delle materie prime. Tra il 2006 e il 2008 i costi sono aumentati del 23 %. L'industria dell'Unione è riuscita però a coprirli aumentando i prezzi in modo considerevole (+ 33 %).
- (62) Nel PIR i prezzi hanno continuato ad aumentare, anche se in misura minore (+ 5 %). Il fatto che i prezzi non siano calati in un periodo di calo della domanda è do-

vuto al modo in cui sono stati conclusi i contratti di fornitura sul mercato e al fatto che la maggior parte dei contratti di fornitura per il 2009 è stata stipulata nel 2008. Come indicato nel considerando 46, il volume delle vendite di elettrodi di grafite ha un andamento più o meno parallelo a quello della produzione d'acciaio. I negoziati dei contratti di fornitura di elettrodi di grafite, che durano da 6 a 12 mesi, possono tuttavia ritardare l'effetto sui prezzi di qualsiasi cambiamento (aumento o calo) della domanda. I contratti sono negoziati in base ai volumi di vendita previsti, che possono essere diversi dal livello effettivamente raggiunto dalle vendite, con il risultato che la tendenza dei prezzi in un dato periodo può non seguire necessariamente la tendenza dei volumi delle vendite per lo stesso periodo. Ciò è avvenuto nel PIR, quando i volumi delle vendite sono diminuiti, ma i prezzi sono rimasti elevati, perché i contratti di fornitura per il 2009 sono stati conclusi per la maggior parte nel 2008 ed alcune forniture previste per il 2008 sono state differite al 2009. Nonostante ciò, l'aumento dei prezzi del 5 % registrato nel PIR non è stato sufficiente per coprire l'aumento dei costi (+ 13 %), come è avvenuto nei periodi precedenti. I prezzi sono stati rinegoziati a livelli inferiori dopo la fine del PIR.

- (63) Come spiegato nel considerando 49, i prezzi delle importazioni dal paese interessato hanno seguito un andamento simile a quello dei prezzi dell'industria dell'Unione, ma sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

Tabella 10

	2006	2007	2008	PIR
Prezzo unitario sul mercato dell'Unione (EUR/t)	2 569	3 103	3 428	3 585
Indice (2006 = 100)	100	121	133	140

4.10. Salari

- (64) Tra il 2006 e il PIR il salario medio per dipendente è aumentato del 15 %.

Tabella 11

	2006	2007	2008	PIR
Costo annuale del lavoro per dipendente (migliaia di EUR)	52	56	61	60
Indice (2006 = 100)	100	108	118	115

4.11. Investimenti

- (65) Tra il 2006 e il PIR il flusso annuo di investimenti effettuati nel prodotto in esame dall'industria dell'Unione è aumentato del 37 %. Tuttavia, durante il PIR gli investimenti sono diminuiti del 14 % rispetto al 2008.

Tabella 12

	2006	2007	2008	PIR
Investimenti netti (in EUR)	30 111 801	45 383 433	47 980 973	41 152 458
Indice (2006 = 100)	100	151	159	137

4.12. Redditività e utile sul capitale investito

- (66) Con un aumento dei costi del 40 % registrato nel periodo considerato, l'industria dell'Unione è riuscita, tra il 2006 e il 2007, ad ottenere un aumento dei prezzi superiore all'aumento dei costi. Ciò ha determinato un aumento degli utili dal 19 % nel 2006 al 26 % nel 2007. Dal 2007 al 2008 i prezzi e i costi sono aumentati in proporzione uguale, cosicché il margine dell'industria dell'Unione è rimasto stabile al livello del 2007. Nel PIR gli utili sono scesi nuovamente al 19 %, a causa dell'effetto sui costi di un minore utilizzo delle capacità produttive e dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Nel 2009 gli utili sono diminuiti ulteriormente, poiché l'industria dell'Unione ha dovuto abbassare i prezzi per adeguarli al calo generale dei prezzi di vendita sul mercato degli elettrodi di grafite, causato dal calo della domanda nel settore dell'acciaio.
- (67) L'utile sul capitale investito è aumentato dal 71 % nel 2006 al 103 % nel 2007. Nel 2008 è aumentato al 119 %, prima di calare al 77 % nel PIR. Complessivamente, l'utile sul capitale investito è aumentato solo di 6 punti percentuali tra il 2006 e il PIR.

Tabella 13

	2006	2007	2008	PIR
Utile netto delle vendite dell'Unione ad acquirenti indipendenti (% delle vendite nette)	19 %	26 %	25 %	19 %
Utile sul capitale investito (utile netto in % del valore contabile netto degli investimenti)	71 %	103 %	119 %	77 %

4.13. Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

- (68) Il flusso di cassa netto relativo alle attività operative è aumentato tra il 2006 e il 2007, ha continuato ad aumentare nel 2008 ed è poi diminuito nel PIR. Nel complesso, nel PIR il flusso di cassa era superiore del 28 % rispetto all'inizio del periodo considerato.
- (69) Non sono emersi elementi che facciano ritenere che l'industria dell'Unione abbia avuto difficoltà a reperire capitali e ciò è dovuto soprattutto al fatto che alcuni produttori fanno parte di gruppi più grandi.

Tabella 14

	2006	2007	2008	PIR
Flusso di cassa (in EUR)	109 819 535	159 244 026	196 792 707	140 840 498
Indice (2006 = 100)	100	145	179	128

4.14. Entità del margine di dumping

- (70) Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dall'India, l'impatto dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione non può essere considerato trascurabile.

4.15. Ripresa dagli effetti di sovvenzioni e dumping precedenti

- (71) Gli indicatori sopra esaminati mostrano un miglioramento della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione in seguito all'istituzione delle misure antidumping e compensative definitive nel 2004. L'industria dell'Unione ha beneficiato di prezzi e utili più elevati in particolare tra il 2006 e il 2008, grazie a condizioni di mercato molto positive, che hanno permesso di mantenere i prezzi e la redditività a un livello elevato, anche se, come spiegato nel considerando 55, la quota di mercato dell'industria dell'Unione era in calo. Tuttavia, nello stesso periodo e nonostante le misure, la quota di mercato delle importazioni indiane è aumentata e i prodotti indiani sono stati importati a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Gli utili dell'industria dell'Unione hanno già iniziato a diminuire durante il PIR e sono calati ulteriormente nel 2009, a causa dell'aumento dei costi e del limitato aumento dei prezzi.

5. L'impatto delle importazioni oggetto di dumping e di altri fattori

5.1. Impatto delle importazioni oggetto di dumping

- (72) Nonostante il calo dei consumi registrato nell'Unione europea nel periodo considerato, il volume delle importazioni dal paese interessato è più che raddoppiato e la quota di mercato di tali importazioni è più che triplicata (cfr. considerando 49). Non considerando i dazi antidumping e compensativi, i prezzi delle importazioni dal paese interessato risultano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, anche se per meno del 2 %, durante il PIR.

5.2. Impatto della crisi economica

- (73) Grazie alle condizioni economiche molto positive che hanno prevalso nell'industria dell'acciaio e nelle industrie collegate, tra cui quella degli elettrodi di grafite, nel 2007 e nei primi tre trimestri del 2008, l'industria dell'Unione era in una condizione economica relativamente buona quando alla fine del 2008 ha avuto inizio la crisi economica. Il fatto che i negoziati dei contratti di fornitura di elettrodi di grafite durino generalmente da 6 a 12 mesi ritarda l'effetto sui prezzi di qualsiasi cambiamento della domanda (aumento o calo). Dato che i contratti per il PIR sono stati negoziati in un momento in cui gli effetti della crisi economica non potevano essere previsti, nel PIR l'impatto della crisi è stato risentito principalmente in termini di volumi, perché in termini di prezzi qualsiasi effetto è stato risentito con ritardo dall'industria dell'Unione. In questo contesto va notato che la situazione dell'industria dell'Unione è peggiorata sotto vari aspetti anche nel periodo in cui le condizioni economiche erano positive, poiché ha perso quote di mercato a causa delle importazioni dal paese interessato. Il fatto che questo deterioramento non abbia determinato effetti negativi più significativi è dovuto in parte al livello elevato della domanda nel 2007-2008, che ha consentito all'industria dell'Unione di mantenere volumi elevati di produzione e di vendita, ed in parte al fatto che quando questi volumi sono diminuiti nel PIR, i prezzi hanno potuto essere mantenuti a causa dell'effetto ritardato descritto sopra.

5.3. Importazioni da altri paesi

- (74) Poiché nei dati di Eurostat relativi alle importazioni disponibili a livello dei codici NC sono stati inclusi prodotti diversi dai prodotti in esame, la seguente analisi è stata effettuata in base ai dati relativi alle importazioni a livello dei codici TARIC, completati da dati raccolti in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. Alcune importazioni non sono state prese in considerazione perché, in base alle informazioni disponibili, non risultavano essere il prodotto in esame.
- (75) Si stima che il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi sia aumentato del 63 %, passando da circa 11 000 tonnellate nel 2006 a circa 18 500 tonnellate nel PIR. La quota di mercato delle importazioni provenienti dagli altri paesi è aumentata dal 6,6 % nel 2006 al 14,4 % nel PIR. Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 42 % tra il 2006 e il PIR. Le maggiori quantità di importazioni risultano provenire dalla Repubblica popolare cinese (RPC), dalla Russia, dal Giappone e dal Messico, gli unici paesi che nel PIR hanno avuto quote di mercato individuali superiori all'1 %. Le importazioni provenienti da questi paesi vengono esaminate ulteriormente nei considerando seguenti. Le importazioni dagli altri nove paesi rappresentano soltanto una quota di mercato totale del 2 % circa e non sono esaminate ulteriormente.
- (76) La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di 2,4 punti percentuali nel periodo considerato (da 0,2 % a 2,6 %). Le informazioni disponibili indicano che queste importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e a quelli delle importazioni originarie dell'India.
- (77) La quota di mercato delle importazioni dalla Russia è aumentata di 4,2 punti percentuali nel periodo considerato (da 1,9 % a 6,1 %). Le informazioni disponibili indicano che queste importazioni sono state effettuate a prezzi leggermente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ma superiori a quelli delle importazioni originarie dell'India.
- (78) La quota di mercato delle importazioni dal Giappone è diminuita di 0,4 punti percentuali nel periodo considerato (da 2,0 % a 1,6 %). Le informazioni disponibili indicano che queste importazioni sono state effettuate a prezzi simili o superiori a quelli dell'industria dell'Unione e anche superiori a quelli delle importazioni originarie dell'India.
- (79) La quota di mercato delle importazioni dal Messico è aumentata di 1,0 punti percentuali nel periodo considerato (da 0,9 % a 1,9 %). Le informazioni disponibili indicano che queste importazioni sono state effettuate a prezzi superiori a quelli dell'industria dell'Unione e anche a quelli delle importazioni originarie dell'India.

- (80) In conclusione, non si può escludere che lo sviluppo delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia possa avere contribuito in parte al deterioramento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Tuttavia, in considerazione del carattere generale dei dati disponibili delle statistiche relative alle importazioni, che non consentono un confronto dei prezzi per tipo di prodotto, come è stato possibile per l'India in base alle informazioni dettagliate fornite dal produttore esportatore, l'impatto delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia non può essere stabilito con certezza.

Tabella 15

	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni da altri paesi (in tonnellate)	11 289	11 243	19 158	18 443
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	100	170	163
Quota di mercato delle importazioni dagli altri paesi	6,6 %	6,6 %	11,3 %	14,4 %
Prezzo delle importazioni dagli altri paesi (EUR/t)	2 467	3 020	3 403	3 508
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	122	138	142
	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)	421	659	2 828	3 380
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	157	672	804
Quota di mercato delle importazioni dalla RPC	0,2 %	0,4 %	1,7 %	2,6 %
Prezzo delle importazioni dalla RPC (EUR/t)	1 983	2 272	2 818	2 969
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	115	142	150
	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni dalla Russia (in tonnellate)	3 196	2 887	8 441	7 821
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	90	264	245
Quota di mercato delle importazioni dalla Russia	1,9 %	1,7 %	5,0 %	6,1 %
Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)	2 379	2 969	3 323	3 447
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	125	140	145
	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni dal Giappone (in tonnellate)	3 391	2 223	3 731	2 090
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	66	110	62
Quota di mercato delle importazioni dal Giappone	2,0 %	1,3 %	2,2 %	1,6 %
Prezzo delle importazioni dal Giappone (EUR/t)	2 566	3 131	3 474	3 590
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	122	135	140
	2006	2007	2008	PIR
Volume delle importazioni dal Messico (in tonnellate)	1 478	2 187	2 115	2 465
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	148	143	167
Quota di mercato delle importazioni dal Messico	0,9 %	1,3 %	1,2 %	1,9 %
Prezzo delle importazioni dal Messico (EUR/t)	2 634	3 629	4 510	4 554
<i>Indice (2006 = 100)</i>	100	138	171	173

6. Conclusioni

- (81) Come indicato al considerando 49, il volume delle importazioni dal paese interessato è più che raddoppiato tra il 2006 e il RIP. Poiché nello stesso periodo il consumo è calato quasi del 25 %, si è registrato un forte incremento della quota di mercato detenuta dagli esportatori indiani, che è passata da circa l'1,5 % nel 2006 a circa il 5 % durante il RIP. Sebbene i prezzi delle esportazioni dall'India verso l'Unione siano aumentati considerevolmente nel periodo considerato per effetto del livello generalmente elevato dei prezzi di mercato, essi hanno continuato ad essere inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.
- (82) Tra il 2006 e il PIR, nonostante l'adozione di misure antidumping e compensative, l'evoluzione di una serie di importanti indicatori è stata negativa: i volumi della produzione e delle vendite sono diminuiti rispettivamente del 29 % e 39 %, l'utilizzo degli impianti è diminuito del 28 %, seguito da un calo del livello di occupazione e di produttività. Anche se una parte di questi sviluppi negativi è dovuta alla forte riduzione dei consumi, calati del 25 % circa nel periodo considerato, la notevole riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione (calata di 15,9 punti percentuali tra il 2006 e il PIR) si spiega anche per il costante aumento della quota di mercato delle importazioni dall'India.
- (83) Il livello degli utili relativamente elevato nel PIR è stato dovuto principalmente al livello dei prezzi costantemente elevato, per i motivi spiegati nel considerando 62. Si conclude che la situazione dell'industria dell'Unione è generalmente peggiorata nel periodo considerato e che alla fine del PIR l'industria dell'Unione si è trovata in una situazione fragile, anche se il livello degli utili era relativamente alto in quel momento, poiché i suoi sforzi per mantenere i volumi delle vendite e i prezzi a un livello sufficiente in una situazione di indebolimento della domanda sono stati ostacolati dalla crescente presenza di importazioni indiane oggetto di dumping.

F. RISCHIO DEL PERSISTERE E DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (84) Come si è visto, l'istituzione di misure antidumping ha permesso all'industria dell'Unione di riprendersi solo fino a un certo punto dal pregiudizio subito. Quando nel PIR sono venuti meno gli elevati livelli di consumo dell'Unione registrati nella maggior parte del periodo considerato, l'industria dell'Unione si è ritrovata in una situazione fragile e vulnerabile, ancora esposta all'effetto pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'India. Alla fine del PIR la capacità dell'industria dell'Unione di coprire l'aumento dei costi era particolarmente indebolita.

2. Rapporto tra i volumi e i prezzi delle esportazioni nei paesi terzi e i volumi e i prezzi delle esportazioni nell'Unione

- (85) Si è constatato che il prezzo medio delle esportazioni indiane verso paesi terzi era inferiore al prezzo medio delle esportazioni verso l'Unione e anche inferiore ai prezzi del mercato interno. Le vendite dell'esportatore indiano nei paesi terzi sono state effettuate in quantità significative, che costituiscono la maggior parte del totale delle vendite all'esportazione. Per questo motivo si ritiene che in caso di scadenza delle misure gli esportatori indiani avrebbero un incentivo a riorientare quantità significative di esportazioni da altri paesi terzi verso il più attraente mercato dell'Unione, praticando prezzi che, anche se fossero più alti dei prezzi praticati ai paesi terzi, probabilmente risulterebbero ancora inferiori agli attuali prezzi all'esportazione verso l'Unione.

3. Capacità inutilizzate e scorte del mercato indiano

- (86) Il produttore indiano che ha collaborato aveva consistenti capacità inutilizzate e aveva intenzione di aumentare la sua capacità nel 2010/2011. Pertanto, esiste la possibilità di un significativo aumento delle quantità esportate verso l'Unione, in particolare perché non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione.
- (87) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione, il produttore indiano che ha collaborato ha sostenuto che le sue capacità inutilizzate erano causate soprattutto dalla crisi economica e dal conseguente calo della domanda. Tuttavia, una parte significativa delle capacità inutilizzate della società è dovuta al fatto che la società ha aumentato notevolmente le sue capacità tra il 2006 e il PIR. Va notato anche che la società prevede un ulteriore aumento delle sue capacità. Inoltre, va tenuto presente che esiste un altro produttore indiano che non ha collaborato e utilizza capacità simili, il quale ha annunciato recentemente un aumento ancora più sostanziale delle sue capacità.

4. Conclusione

- (88) I produttori del paese interessato sono potenzialmente in grado di aumentare e/o riorientare le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione. Inoltre, i prezzi delle esportazioni indiane verso i paesi terzi sono inferiori a quelli delle esportazioni verso l'Unione. L'inchiesta ha rivelato che, in base a tipi di prodotti comparabili, il produttore esportatore che ha collaborato ha venduto il prodotto in esame a prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. Questi prezzi bassi molto probabilmente diminuirebbero in linea con i prezzi più bassi praticati in tutti gli altri paesi del mondo. Questa strategia dei prezzi, associata alla capacità degli esportatori del paese interessato di spedire ingenti quantità del prodotto in esame sul mercato dell'Unione, avrebbe con ogni probabilità un impatto negativo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione.

(89) Come indicato sopra, la situazione dell'industria dell'Unione rimane vulnerabile e fragile. Se quest'industria si trovasse ad affrontare un aumento dei volumi delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato, è probabile che si assisterebbe ad un deterioramento delle sue vendite, delle quote di mercato, dei prezzi di vendita e al conseguente peggioramento della sua situazione finanziaria, fino ai livelli constatati nell'inchiesta iniziale. Si conclude pertanto che l'abrogazione delle misure causerebbe con ogni probabilità un peggioramento della situazione, peraltro già delicata, e la reiterazione del grave pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Introduzione

(90) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(91) Va ricordato che nell'inchiesta iniziale, l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che analizza quindi una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, consente inoltre di valutare qualsiasi impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

(92) Su tali basi è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole, esistono ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non è nell'interesse dell'Unione.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

(93) L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere strutturalmente solida, come confermato dall'andamento positivo della sua situazione economica, osservato dopo l'adozione delle misure antidumping nel 2004. In particolare, il fatto che l'industria dell'Unione abbia aumentato la sua redditività negli anni prima del PIR contrasta fortemente con la situazione che ha preceduto l'adozione delle misure. Tuttavia, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita costantemente, mentre le importazioni dal paese interessato hanno acquisito una notevole quota di mercato nel periodo considerato. Se non venissero applicate le misure, l'industria dell'Unione sarebbe probabilmente in una situazione ancora peggiore.

3. Interesse degli importatori/utilizzatori

(94) Nessuno dei nove importatori indipendenti contattati è stato disposto a collaborare.

(95) 17 utilizzatori hanno risposto al questionario. Mentre la maggior parte di essi non ha acquistato elettrodi di grafite dall'India per vari anni e quindi si è detta neutrale riguardo a un possibile mantenimento delle misure, sei utilizzatori hanno, almeno in parte, utilizzato elettrodi indiani. Quattro utilizzatori hanno sostenuto che il mantenimento delle misure avrebbe un impatto concorrenziale negativo. Un'associazione (Eurofer) si è fortemente opposta al mantenimento delle misure ed ha sostenuto che esse hanno causato il ritiro di numerosi esportatori indiani dal mercato dell'Unione. L'associazione sostiene che il mantenimento delle misure ostacola lo sviluppo di fonti di rifornimento alternative dei produttori di acciaio e permetta all'industria dell'Unione di mantenere una posizione dominante, pressoché di duopolio. Tuttavia, visto lo sviluppo delle importazioni indiane dopo l'istituzione delle misure, è evidente che questo massiccio ritiro non ha avuto luogo; le importazioni dall'India sono invece aumentate notevolmente durante il periodo considerato. Inoltre, l'inchiesta ha mostrato che sempre più importazioni di elettrodi di grafite verso il mercato dell'Unione provengono da numerosi altri paesi terzi. Per quanto riguarda la posizione di forza di cui beneficerebbe l'industria dell'Unione sul mercato, si ricorda che la sua quota di mercato è diminuita di quasi 16 punti percentuali nel periodo considerato (come indicato sopra nel considerando 55). Infine, l'associazione ha anche ammesso che gli elettrodi di grafite rappresentano solo una componente relativamente piccola dei costi totali dei produttori di acciaio.

(96) Si ricorda inoltre che dall'inchiesta iniziale è emerso che l'istituzione delle misure non avrebbe avuto un impatto significativo per gli utilizzatori⁽¹⁾. Nonostante le misure siano in vigore da cinque anni, gli importatori/utilizzatori dell'Unione hanno continuato ad approvvigionarsi anche in India. Non è stata comunque fornita alcuna indicazione su eventuali difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento. Si ricorda inoltre che per quanto riguarda gli effetti dell'istituzione delle misure sugli utilizzatori, nell'inchiesta iniziale è stato concluso che, data l'incidenza trascurabile del costo degli elettrodi di grafite sulle industrie utilizzatrici, era improbabile che un aumento dei costi avesse su di loro un effetto significativo. Nessuna indicazione contraria è stata rilevata dopo l'istituzione delle misure. Si conclude quindi che il mantenimento delle misure antidumping non avrà probabilmente un effetto significativo sugli importatori/utilizzatori dell'Unione.

4. Conclusione

(97) In base a quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi contrari alla proroga delle attuali misure antidumping.

⁽¹⁾ Cfr. il considerando 106 del regolamento (CE) n. 1009/2004 della Commissione (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 61) e il considerando 22 del regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio.

H. MISURE ANTIDUMPING

- (98) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Le informazioni e le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.
- (99) Ne consegue che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni elettrodi di grafite originarie dell'India. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem.
- (100) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da queste società e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (101) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione⁽¹⁾ immediatamente e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificati attualmente al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) e dei nippli utilizzati per tali elettrodi, classificati attualmente al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società	Dazio definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta – 700016, West Bengal	9,4	A530
HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida – 201301, Uttar Pradesh	0	A531
Tutte le altre società	8,5	A999

3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
K. PEETERS

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, BELGIO.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1187/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quando segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) In seguito ad un riesame eseguito a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha istituito mediante il regolamento (CE) n. 1683/2004⁽²⁾ un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 2931 00 99 nonché ex 3808 93 27 («il prodotto interessato»). Questo dazio era stato esteso alle importazioni di glifosato spedite dalla Malesia (dichiarate o meno come originarie della Malesia) fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd, e alle importazioni di glifosato spedite da Taiwan (dichiarate o meno come originarie di Taiwan), fatta eccezione per quello prodotto da Sinon Corporation. L'aliquota del dazio antidumping è del 29,9 %.
- (2) Con decisione 2009/383/CE⁽³⁾, la Commissione ha sospeso i dazi antidumping definitivi per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 16 maggio 2009. Successivamente il Consiglio, con regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2010⁽⁴⁾, ha prorogato la sospensione per un anno, a decorrere dal 14 febbraio 2010.

1.2. Richiesta di riesame

- (3) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di immediata scadenza delle misure⁽⁵⁾ antidumping relativamente alle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, la Commissione ha ricevuto, il 29 giugno 2009, una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

- (4) La richiesta è stata presentata dall'Associazione europea del glifosato (EGA) («il richiedente») per conto dei produttori rappresentanti la produzione di glifosato dell'intera Unione.

- (5) Detta richiesta conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che la scadenza delle misure porterebbe verosimilmente alla continuazione o al ripetersi del dumping e alla reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Inizio del procedimento

- (6) Sentito il comitato consultivo, la Commissione ha iniziato, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁶⁾, un procedimento anti-dumping relativo alle importazioni nell'Unione europea del glifosato che rientra attualmente nei codici NC ex 2931 00 99 ed ex 3808 93 27 ed è originario della Repubblica popolare cinese.

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori, gli importatori interessati, i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, gli utenti rappresentativi e i produttori dell'Unione dell'avvio dell'inchiesta di riesame. Alle parti interessate è stata data l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e richiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

2. RITIRO DELLA RICHIESTA

- (8) Con lettera alla Commissione, datata 21 settembre 2010, il richiedente ha ufficialmente ritirato la sua richiesta.
- (9) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda, tranne nel caso in cui tale chiusura sia contraria agli interessi dell'Unione.
- (10) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso poiché l'inchiesta non aveva portato alla luce alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria agli interessi dell'Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia non sono state presentate osservazioni che possano alterare questa valutazione.
- (11) Si è pertanto ritenuto opportuno concludere il riesame in previsione della scadenza dei provvedimenti antidumping riguardanti le importazioni nell'Unione di glifosato originario della Repubblica popolare cinese ed abrogare le misure in vigore.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 303 del 30.9.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 120 del 15.5.2009, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 40 del 13.2.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 115 del 20.5.2009, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU C 234 del 29.9.2009, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

popolare cinese sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è concluso.

Articolo 1

Le norme antidumping in vigore relative alle importazioni di glifosato quale descritto attualmente dai codici NC ex 2931 00 99 ed ex 3808 93 27 e originario della Repubblica

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS

REGOLAMENTO (UE) N. 1188/2010 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	64,0
	EG	88,4
	MA	57,2
	TR	121,5
	ZZ	82,8
0707 00 05	EG	140,2
	TR	73,5
	ZZ	106,9
0709 90 70	MA	81,9
	TR	116,1
	ZZ	99,0
0805 10 20	AR	43,0
	BR	46,6
	CL	87,1
	MA	61,2
	PE	58,9
	SZ	46,6
	TR	53,7
	UY	48,0
	ZA	44,2
	ZZ	54,4
0805 20 10	MA	63,0
	TR	57,6
	ZZ	60,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	72,6
	TR	77,6
	ZZ	75,1
0805 50 10	AR	49,2
	TR	58,3
	ZZ	53,8
0808 10 80	AR	74,9
	AU	205,3
	CA	87,8
	CL	84,2
	CN	82,0
	MK	29,3
	NZ	73,7
	US	94,3
	ZA	124,7
	ZZ	95,1
0808 20 50	CN	78,1
	US	112,9
	ZA	141,4
	ZZ	110,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 1189/2010 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2010****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal
16 dicembre 2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 dicembre 2010, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 dicembre 2010, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY*

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2010

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	0,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.12.2010-14.12.2010

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	248,84	170,04	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	227,25	217,25	197,27	122,28
Premio sul Golfo	—	14,47	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	24,33	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 19,66 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 48,62 EUR/t

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2010

che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Kuwait e alla Siria figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2010) 8950]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/776/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/426/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi in cui la morva è una malattia soggetta ad obbligo di denuncia e che sono indenni da morva da almeno sei mesi.
- (2) La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE ⁽³⁾ stabilisce un elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, ed indica le altre condizioni ap-

plicabili a queste importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione. Il Brasile, il Kuwait e la Siria figurano attualmente in tale allegato.

- (3) Nell'aprile 2010 il Brasile ha notificato all'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) che nel Distretto Federal era stato confermato un caso di morva (*Burkholderia mallei*) in un cavallo. La decisione 2004/211/CE è stata quindi modificata dalla decisione 2010/333/UE della Commissione ⁽⁴⁾, al fine di indicare che le importazioni nell'Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina provenienti dal Distretto Federal in Brasile non sono più autorizzate.
- (4) Il 1° novembre 2010 il Brasile ha informato l'OIE che l'unico caso di morva registrato nel Distretto Federal era stato risolto. In particolare, le autorità hanno comunicato che non sono stati segnalati nuovi focolai da almeno sei mesi, che vengono applicate restrizioni ai movimenti di equidi dalle zone infette verso le zone indenni e che le attività di sorveglianza effettuate su circa 5 000 equidi non hanno individuato altri casi.
- (5) È perciò opportuno reinserire il Distretto Federal nell'elenco delle zone autorizzate per l'importazione nell'Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, figurante nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (6) Nell'ottobre 2010 l'OIE ha fornito informazioni sulla presenza della morva in Kuwait.
- (7) La Siria ha comunicato all'OIE di non conoscere la situazione della morva sul suo territorio, dato che tale malattia non vi è più soggetta a obbligo di denuncia. Cavalli provenienti dalla Siria sono stati identificati come l'origine della morva nei paesi di questa regione e una recente missione d'ispezione dell'OIE non ha escluso la presenza di tale malattia in Siria.
- (8) Di conseguenza, l'importazione nell'Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dal Kuwait e dalla Siria non può più essere autorizzata. Tali paesi terzi vanno perciò soppressi dall'allegato I della decisione 2004/211/CE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 16.6.2010, pag. 53.

- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

- 1) la voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

«BR	Brasile	BR-0	Tutto il paese		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		BR-1	Gli stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espí- ritu Santo, Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X»

- 2) la voce relativa al Kuwait è sostituita dalla seguente:

«K	Kuwait	KW-0	Tutto il paese	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—»
----	--------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- 3) la voce relativa alla Siria è sostituita dalla seguente:

«SY	Siria	SY-0	Tutto il paese	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—»
-----	-------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2010

che modifica la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2010) 8992]

(2010/777/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo quanto prevede l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nell'Unione e conformi alle prescrizioni e alle condizioni della direttiva stessa.
- (2) Tuttavia le informazioni attualmente disponibili sulle condizioni in vigore nei paesi terzi non sono ancora sufficienti per consentire alla Commissione di adottare in questo momento questo tipo di decisione nei confronti di qualsivoglia paese terzo.
- (3) Per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto provenienti da paesi terzi a continuare ad applicare condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili dell'Unione, secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE.

(4) È opportuno consentire l'applicazione di tali condizioni per un periodo coerente con il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della direttiva 2008/90/CE.

(5) Il periodo di applicazione della deroga prevista per tali importazioni dalla direttiva 2008/90/CE va quindi esteso fino al 31 dicembre 2018.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/90/CE.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/90/CE, la data del «31 dicembre 2010» è sostituita da quella del «31 dicembre 2018».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2010

che modifica la decisione 2006/944/CE recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 9009]

(2010/778/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/944/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i livelli di emissione assegnati all'Unione ed ai suoi Stati membri per i cinque anni del primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.
- (2) I livelli di emissione stabiliti nella decisione 2006/944/CE sono basati su dati provvisori, visto che i dati definitivi di emissione dell'anno di riferimento non sono stati determinati prima del 31 dicembre 2006.
- (3) A seguito del riesame effettuato a norma dell'articolo 8 del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, è opportuno che i livelli finali di emissione rispettivamente assegnati all'Unione e a ciascuno degli Stati membri vengano adesso stabiliti secondo il metodo indicato nella decisione 2006/944/CE.
- (4) La Danimarca ha ripetutamente manifestato preoccupazione circa il proprio livello di emissioni dell'anno di riferimento, che nella relazione presentata ai termini dell'articolo 23 della decisione 2005/166/CE della Commissione ⁽³⁾ risulta eccezionalmente basso. Per tenere pienamente conto della situazione speciale e unica della Danimarca — riconosciuta dal Consiglio nel 2002, durante il processo che ha portato all'adozione della decisione 2002/358/CE — risultante da un livello di emissioni dell'anno di riferimento eccezionalmente basso a cui corrisponde uno degli obblighi più elevati in termini di obblighi quantificati di riduzione delle emissioni a norma dell'allegato II della suddetta decisione, è opportuno che l'UE trasferisca alla Danimarca 5 milioni di unità di quantità assegnate, al solo scopo di rispettare gli impegni di cui al primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

La Commissione ha tenuto nella dovuta considerazione l'impegno della Danimarca a cancellare le quote rimanenti da questo trasferimento alla fine del primo periodo di impegno.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/944/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/944/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La differenza di 19 357 532 tonnellate di CO₂ equivalente tra i livelli di emissione dell'Unione e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri elencati nell'allegato II della decisione 2002/358/CE è rilasciata come unità di quantità assegnate dall'Unione.»;

- 2) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'amministratore centrale del registro dell'Unione trasferisce cinque milioni (5 000 000) delle suddette unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Danimarca.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 16.12.2006, pag. 87.

⁽³⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 57.

ALLEGATO

Livelli di emissione rispettivamente assegnati all'Unione e agli Stati membri in termini di tonnellate di CO₂ equivalente per il primo periodo di impegno di limitazione o riduzione quantificata delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto

Unione europea (*)	19 621 381 509
Belgio	673 995 528
Danimarca	273 827 177
Germania	4 868 096 694
Irlanda	314 184 272
Grecia	668 669 806
Spagna	1 666 195 929
Francia	2 819 626 640
Italia	2 416 277 898
Lussemburgo	47 402 996
Paesi Bassi	1 001 262 141
Austria	343 866 009
Portogallo	381 937 527
Finlandia	355 017 545
Svezia	375 188 561
Regno Unito	3 396 475 254
Bulgaria	610 045 827
Repubblica ceca	893 541 801
Estonia	196 062 637
Cipro	Non pertinente
Lettonia	119 182 130
Lituania	227 306 177
Ungheria	542 366 600
Malta	Non pertinente
Polonia	2 648 181 038
Romania	1 279 835 099
Slovenia	93 628 593
Slovacchia	331 433 516

(*) Livelli applicabili agli Stati membri elencati nell'allegato II della presente decisione, ai fini dell'adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo e ai sensi della decisione 2002/358/CE.

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 159/10/COL

del 21 aprile 2010

relativa a garanzie supplementari concesse alla Norvegia in relazione alla rinotracheite bovina infettiva

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

considerando quanto segue:

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 17, e il protocollo 1, in particolare l'articolo 4, lettera d),

(1) Con decisione n. 74/94/COL sono state concesse alla Norvegia garanzie supplementari per i bovini in relazione alla rinotracheite bovina infettiva.

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1, in particolare l'articolo 1, lettera c),

(2) Dall'adozione della decisione n. 74/94/COL, la legislazione dell'Unione europea sulle garanzie supplementari in relazione alla rinotracheite bovina infettiva è stata modificata per garantire la coerenza con le norme internazionali su tale malattia e un migliore controllo all'interno dell'Unione.

visto l'atto di cui al punto 4.1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificato e adeguato all'Accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

(3) Con decisione del comitato misto n. 48/2005 ⁽⁵⁾, la decisione 2004/558/CE, quale modificata, è stata integrata nell'accordo SEE quale punto 4.2.80 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo.

visto l'atto di cui al punto 4.2.80 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri ⁽²⁾, come modificato,

(4) Il governo norvegese ritiene che il suo territorio sia indenne dalla rinotracheite bovina infettiva in conformità con l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. La Norvegia ha trasmesso all'Autorità di vigilanza EFTA documenti giustificativi a sostegno del fatto che la situazione viene tenuta sotto controllo e che pertanto è in atto un'adeguata sorveglianza per garantire che il territorio norvegese sia indenne dalla rinotracheite bovina infettiva.

vista la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 74/94/COL del 27 giugno 1994 concernente garanzie supplementari per i bovini destinati alla Norvegia con riferimento alla rinotracheite bovina infettiva ⁽³⁾, recante modifica della decisione n. 31/94/COL ⁽⁴⁾, che concede alla Norvegia garanzie supplementari per tutelare il suo status di paese indenne dalla rinotracheite bovina infettiva,

(5) La Norvegia ha chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA di aggiornare la decisione n. 74/94/COL per tener conto delle nuove modifiche legislative nel campo delle garanzie supplementari per gli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione in relazione alla rinotracheite bovina infettiva.

⁽¹⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20, e supplemento SEE n. 22 del 24.4.2008, pag. 170.

⁽³⁾ GU L 247 del 22.9.1994, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU L 138 del 2.6.1994, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 239 del 15.9.2005, pag. 15.

- (6) È pertanto opportuno, ai fini di chiarezza e coerenza giuridica, abrogare la decisione n. 74/94/COL in conformità con le ultime modifiche legislative nel campo delle garanzie supplementari per gli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione in relazione alla rinotracheite bovina infettiva.
- (7) La nuova decisione manterrà le stesse garanzie concesse in precedenza alla Norvegia, allineandole altresì ai nuovi criteri fissati nella legislazione SEE pertinente, in particolare la decisione 2004/558/CE, quale modificata.
- (8) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tutte le regioni della Norvegia sono indenni dalla rinotracheite bovina infettiva.

Articolo 2

Vengono concesse alla Norvegia, per gli scambi all'interno dello Spazio economico europeo di animali della specie bovina, le garanzie supplementari in relazione alla rinotracheite bovina infettiva stabilite nella decisione 2004/558/CE, quale modificata.

Articolo 3

La Norvegia gode del medesimo status degli Stati membri dell'UE elencati nell'allegato II della decisione 2004/558/CE, quale modificata.

Articolo 4

La decisione n. 74/94/COL è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 21 aprile 2010.

Articolo 6

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 7

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD
Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 160/10/COL

del 21 aprile 2010

relativa a garanzie supplementari per la Norvegia in relazione alla malattia di Aujeszky

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 17, e il protocollo 1, in particolare l'articolo 4, lettera d),

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1, in particolare l'articolo 1, lettera c),

visto l'atto di cui al punto 4.1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE relativo a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificato e adeguato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 10, paragrafo 1,

visto l'atto di cui al punto 4.2.84 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia ⁽²⁾, come modificato,

vista la decisione n. 226/96/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 4 dicembre 1996, che sostituisce la decisione n. 31/94/COL, riguardante la concessione di garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky per i suini destinati agli Stati o alle regioni EFTA indenni dalla malattia, modificata dalla decisione n. 75/94/COL, nella misura in cui tali decisioni riguardano la Norvegia ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione n. 226/96/COL, sono state concesse alla Norvegia garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky.
- (2) Dall'adozione della decisione n. 226/96/COL, la legislazione dell'Unione europea sulle garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky è stata modificata per garantire la coerenza con le norme internazionali su tale malattia e un migliore controllo su di essa all'interno dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.1997, pag. 46.

(3) Con decisione n. 55/2009 del Comitato misto SEE ⁽⁴⁾, la decisione 2008/185/CE, quale modificata, è stata integrata nell'accordo SEE quale punto 4.2.84 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo.

(4) Il governo norvegese ritiene che il suo territorio sia indenne dalla malattia di Aujeszky in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. La Norvegia ha trasmesso all'Autorità di vigilanza EFTA documenti giustificativi a sostegno in particolare del fatto che la situazione viene tenuta sotto controllo e che pertanto è in atto un'adeguata sorveglianza per garantire che il territorio norvegese sia indenne dalla malattia di Aujeszky.

(5) La Norvegia ha chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA di aggiornare la decisione n. 226/96/COL per tener conto delle nuove modifiche legislative nel campo delle garanzie supplementari per gli scambi di suini all'interno dell'Unione in relazione alla malattia di Aujeszky.

(6) È pertanto opportuno abrogare la decisione n. 226/96/COL in conformità delle ultime modifiche legislative nel campo delle garanzie supplementari per gli scambi di suini all'interno dell'Unione in relazione alla malattia di Aujeszky.

(7) La nuova decisione manterrà le stesse garanzie concesse in precedenza alla Norvegia, allineandole altresì ai nuovi criteri fissati nella legislazione SEE pertinente, in particolare la decisione 2008/185/CE, quale modificata.

(8) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Tutte le regioni della Norvegia sono indenni dalla malattia di Aujeszky e la vaccinazione è vietata.

Articolo 2

Vengono concesse alla Norvegia, per gli scambi di suini all'interno dello Spazio economico europeo (in appresso «SEE»), le garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky stabilite nella decisione 2008/185/CE, quale modificata.

⁽⁴⁾ GU L 232 del 3.9.2009, pag. 1.

Articolo 3

La Norvegia gode del medesimo status degli Stati membri dell'UE elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE.

Articolo 4

L'istituzione di cui al paragrafo 1 dell'allegato III della decisione 2008/185/CE è il Veterinærinstituttet, Oslo, Norvegia.

Articolo 5

La decisione n. 226/96/COL è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 21 aprile 2010.

Articolo 7

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 8

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD
Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 97/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2010 del 30 aprile 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/97/CE della Commissione, del 3 agosto 2009, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1. ai punti 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (Direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 L 0097**: Direttiva 2009/97/CE della Commissione, del 3 agosto 2009 (GU L 202 del 4.8.2009, pag. 29).»

2. Dopo il punto 54 (Decisione 2009/109/CE della Commissione) della parte 2 viene aggiunto il seguente punto:

«55. **32009 L 0145**: Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 44).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/97/CE e 2009/145/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 181 del 15.7.2010, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 202 del 4.8.2009, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 312 del 27.11.2009, pag. 44.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 98/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2010 del 30 aprile 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (versione codificata) ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 637/2009 abroga il regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 18 [regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione] della parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è sostituito dal seguente:

«**32009 R 0637**: regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (versione codificata) (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 637/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 181 del 15.7.2010, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 99/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2010 del 30 aprile 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/198/UE della Commissione, del 6 aprile 2010, che dispensa la Lettonia dall'obbligo di applicare le direttive del Consiglio 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le specie *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch e *Helianthus annuus* L. ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 79 (Decisione 2009/786/CE della Commissione) del capitolo III dell'allegato I dell'accordo viene inserito il seguente punto:

«80. **32010 D 0198**: Decisione 2010/198/UE della Commissione, del 6 aprile 2010, che dispensa la Lettonia dall'obbligo di applicare le direttive del Consiglio 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le specie *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch e *Helianthus annuus* L. (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 34).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/198/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 181 del 15.7.2010, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 87 del 7.4.2010, pag. 34.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 100/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

«, modificato da:

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

— **32010 R 0178**: Regolamento (UE) n. 178/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010 (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 32).»

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2010 del 2 luglio 2010 ⁽¹⁾.

I testi del regolamento (CE) n. 178/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 178/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto concerne le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, le mandorle di albicocche, la liquirizia e l'olio vegetale ⁽²⁾.

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

(3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Articolo 1

Al punto 54zzzl [regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 52 del 3.3.2010, pag. 32.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 101/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 84/2010 del 2 luglio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (Direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 L 0159**: Direttiva 2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009 (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/159/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 336 del 18.12.2009, pag. 29.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato X dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2010 del 2 luglio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno ⁽²⁾, rettificata dalla GU L 299 del 14.11.2009, pag. 18,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1a (Decisione 2009/739/CE della Commissione) dell'allegato X dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

- «1b. **32009 D 0767**: Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante

gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36), rettificata dalla GU L 299 del 14.11.2009, pag. 18.»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/767/CE, rettificata dalla GU L 299 del 14.11.2009, pag. 18, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2010 del 2 luglio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽²⁾.
- (3) La direttiva 2009/40/CE abroga la direttiva 96/96/CE ⁽³⁾ del Consiglio, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 16a (Direttiva 96/96/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è sostituito dal seguente:

«**32009 L 0040:** Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/40/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2010 del 2 luglio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/810/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2009/810/CE abroga la decisione 93/173/CEE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1. dopo il punto 24e [regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente punto:

«24ea. **32009 D 0810**: decisione 2009/810/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 5.11.2009, pag. 9).»

2. Il testo del punto 20a (decisione 93/173/CEE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi della decisione 2009/810/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 289 del 5.11.2009, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 72 del 25.3.1993, pag. 33.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2010 del 2 luglio 2010 ⁽¹⁾.

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 164/2010 della Commissione, del 25 gennaio 2010, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 49ac [regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo, è aggiunto il punto seguente:

«49ad. **32010 R 0164**: regolamento (UE) n. 164/2010 della Commissione, del 25 gennaio 2010, concernente le

specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 57 del 6.3.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 164/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 57 del 6.3.2010, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2010 del 2 luglio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1163/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/491/CE della Commissione, del 16 giugno 2009, sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 56 m [regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 R 1163**: regolamento (CE) n. 1163/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 13).»;

- 2) dopo il punto 55b (direttiva 94/57/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente punto:

«55ba. **32009 D 0491**: decisione 2009/491/CE della Commissione, del 16 giugno 2009, sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente (GU L 162 del 25.6.2009, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1163/2009 e della decisione 2009/491/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stéfán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 107/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2010 del 2 luglio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽²⁾ è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009 ⁽³⁾, che prevede adeguamenti nazionali specifici.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66hc [regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il seguente punto:

«66hd. **32009 R 1254**: regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza

dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in cui entra in vigore l'ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell'accordo le misure necessarie per l'applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1254/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 ottobre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽³⁾ GU L 232 del 3.9.2009, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 108/2010
del 1° ottobre 2010
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2010 del 2 luglio 2010 ⁽¹⁾
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 273/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66zab [regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0273**: regolamento (UE) n. 273/2010 della Commissione del 30 marzo 2010 (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 25).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 273/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 ottobre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 25.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 109/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2010 del 2 luglio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XVIII dell'accordo è modificato come segue:

1. Al punto 32b (Direttiva 1999/63/CE del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32009 L 0013**: Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009 (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).»

2. Dopo il punto 32i (direttiva 2005/47/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:

«32j. **32009 L 0013**: Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).»

3. È soppresso il primo trattino (Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea) del punto 24 (Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/13/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 110/2010
del 1° ottobre 2010
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese
(GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 1).»

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 275/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 36/2010 del 12 marzo 2010 ⁽¹⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese ⁽²⁾,

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1 I [regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il seguente punto:

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

«1m. **32010 R 0275**: regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 143 del 10.6.2010, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 111/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 36/2010 del 12 marzo 2010 ⁽¹⁾
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 220/2010 della Commissione, del 16 marzo 2010, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2013 al 2015, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽²⁾

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 18ao [Regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il seguente punto:

«18ap. **32010 R 0220**: Regolamento (UE) n. 220/2010 della Commissione, del 16 marzo 2010, che adotta il pro-

gramma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2013 al 2015, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 220/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 143 del 10.6.2010, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 067 del 17.3.2010, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 112/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 36/2010 del 12 marzo 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 18ap [regolamento (UE) n. 220/2010 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il seguente punto:

«18aq. **32010 R 0351**: regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comuni-

tarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 351/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 143 del 10.6.2010, pag. 31.⁽²⁾ GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 113/2010

del 1° ottobre 2010

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2010 del 2 luglio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 243/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 244/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 10ba [Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32010 R 0243**: Regolamento (UE) n. 243/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010 (GU L 77 del 24.3.2010, pag. 33),

— **32010 R 0244**: Regolamento (UE) n. 244/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010 (GU L 77 del 24.3.2010, pag. 42).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 243/2010 e (UE) n. 244/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2010, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 77 del 24.3.2010, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 77 del 24.3.2010, pag. 42.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	51
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE	52
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	53
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	54
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	55
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	56
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	57
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	58
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE	59
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	60
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	61
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	62
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2010, del 1° ottobre 2010, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE	63



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT